



COMUNE DI MATERA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Pianificazione

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

REDATTO DA: SERVIZIO PIANIFICAZIONE - UFFICIO DI PIANO

VISTO: IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO -Ing. Felice VICECONTE

ALLEGATO	SCALA	DATA	AGGIORNAMENTI	ARCHIVIO	DISEGNATORE
A		Dicembre 2017		E 00	
REGOLAMENTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE					



COMUNE DI MATERA
Settore Gestione del Territorio
Servizio Pianificazione
Ufficio di Piano

REGOLAMENTO
E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DISCIPLINA IMPIANTI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI

Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari su aree pubbliche o di uso pubblico e su aree private e per la disciplina delle imposte sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Dicembre 2017



INDICE

INDICE.....	1
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione	4
Art. 2 - Definizioni generali	4
Art. 3 - Norme inderogabili comuni a tutte le forme pubblicitarie.....	4
Art. 4 - Zonizzazione del territorio comunale	5
PARTE II - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E SU AREE PRIVATE.....	7
TITOLO I - IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI	7
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI	7
Art. 5 - Definizione degli impianti pubblicitari permanenti.....	7
Art. 6 - Insegna d'esercizio.....	7
Art. 7 - Preinsegna.....	7
Art. 8 - Cartello	7
Art. 9 - Impianto di pubblicità, e/o propaganda.....	8
Art. 10 - Impianto pubblicitario di servizio	8
Art. 11 - Sorgenti luminose.....	8
CAPO II - CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI	8
Art. 12 - Dimensioni consentite.....	9
Art. 13 - Caratteristiche tecniche	10
Art. 14 - Ubicazione degli impianti fuori i centri abitati	12
Art. 15 - Ubicazione degli impianti all'interno dei centri abitati.....	13
Art. 16 - Stazioni di servizio, aree di parcheggio e stazioni di rifornimento di carburante	13
Art. 17 - Pubblicità sui veicoli.....	14
CAPO III - CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO, DELLE TARGHE, DELLE BACHECHE E DELLE TENDE.....	15
Art. 18 - Caratteristiche e collocazione delle insegne d'esercizio	15
Art. 19 - Collocazione delle insegne d'esercizio all'interno di Zone di interesse storico, artistico, culturale, ambientale ed all'interno delle Zone 1a - 1b - Rione Sassi e Centro storico.....	18
Art. 20 -Targhe bacheche e tende.....	19
Art. 21 - Collocazione di bacheche ed insegne d'esercizio di valore storico	19
CAPO IV - PROCEDURA PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	20
Art. 22 - Autorizzazioni.....	20
Art. 23 - Presentazione della domanda	21
Art. 24 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione.....	22
Art. 25 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione.....	23
Art. 26 - Variazione del messaggio pubblicitario	23
Art. 27 - Tempi di installazione dell'impianto	23
Art. 28 - Strutture pubblicitarie	24
Art. 29 - Revoca, decadenza e modifica dell'autorizzazione.....	24
Art. 30 - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali..	25
TITOLO II - IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI	25
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI	25
Art. 31 - Definizione degli impianti pubblicitari temporanei.....	25
Art. 32 - Striscione, locandina e stendardo	25
Art. 33 - Segno orizzontale reclamistico.....	25
Art. 34 - Impianti temporanei di pubblicità e/o propaganda.....	25



CAPO II - CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI	26
Art. 35 - Dimensioni consentite	26
Art. 36 - Installazione di mezzi pubblicitari temporanei in area pubblica o aperta al pubblico all'interno delle Zone 1a - 1b e in Zone d'interesse storico, artistico, culturale e ambientale	27
Art. 37 - Installazione di mezzi pubblicitari temporanei in area pubblica o aperta al pubblico al di fuori delle Zone 1a - 1b.	29
Art. 38 - Installazione degli impianti pubblicitari in spazi ed aree private	29
Art. 39 - Caratteristiche dei segni orizzontali reclamistici	30
Art. 40 - Caratteristiche e installazione delle gigantografie	30
Art. 41 - Pubblicità fonica.....	31
Art. 42 - Deroghe e divieti.....	31
CAPO III - PROCEDURA PER L'ESECIZIO DELLA PUBBLICITA' TEMPORANEA	32
Art. 43 – Autorizzazione e dichiarazione di inizio pubblicità.....	32
Art. 44 – Modalità di trasmissione della dichiarazione	33
Art. 45 - Durata dell'esposizione e proroga.....	33
TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI	34
Art. 46 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio pubblicità	34
Art. 47 - Occupazione di suolo pubblico con mezzi pubblicitari.....	36
PARTE III - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	37
CAPO I - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	37
Art.48 - Disposizioni generali	37
Art. 49 - Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari e criteri per la redazione dei piani di Localizzazione.....	37
CAPO II – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	40
Art. 50 - Quantità e tipologia degli impianti per le affissioni.....	40
CAPO III – CARATTERISTICHE IMPIANTI DI “PUBBLICA AFFISSIONE”	41
Art. 51 - Impianti di “pubblica affissione”	41
CAPO IV – CARATTERISTICHE IMPIANTI DI “AFFISSIONE DIRETTA”	42
Art. 52 - Impianti di “affissione diretta”	42
CAPO V – PROCEDURA PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE RICHIESTE DI AFFISSIONE MANIFESTI	43
Art. 53 - Richiesta del servizio pubbliche affissioni.....	43
Art. 54 – Procedura per l'affissione dei manifesti.....	43
Art. 55 – Decadenza o modifica della richiesta di affissione	44
Art. 56 – Reclami	44
PARTE IV - IMPOSTE	45
CAPO I° IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	45
ART. 57- Presupposto dell'imposta.....	45
ART.58 - Soggetto passivo	45
ART.59 - Modalità di applicazione.....	45
ART.60 - Maggiorazioni ed eccedenze	45
ART.61- Riduzione dell'imposta (art. 16 d.lgs. n. 507/93)	46
ART.62 - Esenzioni dall'imposta (art.17 d.lgs. n. 507/93)	46
ART.63 – Dichiarazioni (art. 8 d.lgs. 507/93).....	47
ART.64 - Pagamento dell'imposta (art. 9 d.lgs. 503/93).....	48
ART.65 - Funzionario responsabile.....	48
ART. 66 - Attività di controllo.....	48
ART.67 - Sanzioni e interessi	48
CAPO II PUBBLICHE AFFISSIONI	50
ART.68 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	50
ART. 69 - Timbratura manifesti	50



ART.70 - Tariffe.....	50
ART.71 - Pagamento del diritto	50
ART.72 - Modalità per le pubbliche affissioni	50
ART. 73 - Riduzioni del diritto	52
ART.74 - Esenzioni del diritto	52
PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI.....	52
Art. 75 -Riscossione coattiva.....	52
Art. 76 - Riferimento a disposizioni legislative.....	52
Art.77 - Variazione del regolamento	53
Art. 78 - Norme transitorie	53
Art. 79 - Abrogazioni, deroghe e norme di rinvio	57
Art.80 - Entrata in vigore.....	57
ELABORATI.....	54
ALLEGATO A- STRADE E RIONI A CATEGORIA SPECIALE.....	55



PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni, nel D.P.R. 16.12.1992 n.495 "Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada", nel D. Lgs. del 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, e sulle tipologie previste dell'allegato "**Abaco delle Norme Tecniche**", che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, disciplina la materia concernente i mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o d'uso pubblico o su area privata, e le pubbliche affissioni.
2. Con il presente regolamento restano confermate le disposizioni previste dal "Regolamento Comunale per la disciplina dell'arredo urbano nei Rioni Sassi".
3. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale.

Art. 2 - Definizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento il perimetro del "centro abitato è quello fornito dal D.Lgs.285/92, approvato con Verbale n 395/2013 della Giunta Comunale e riportato nella Tavola n° 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. I mezzi pubblicitari si suddividono in:
 - a) **mezzi di pubblicità permanente**, costituiti da manufatti saldamente ancorati a terra o a strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari;
 - b) **mezzi di pubblicità temporanea**, costituiti da manufatti finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata, ossia aventi una durata espositiva non superiore a 3 mesi, quali manifestazioni, spettacoli sportivi, ricreativi, socio culturali o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie, ecc..

Art. 3 - Norme inderogabili comuni a tutte le forme pubblicitarie

2. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
3. Detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone.
4. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
5. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni ad eccezione delle transenne parapetonali;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;



- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - i) negli ambiti di interesse paesaggistico ambientale o artistico monumentale ovvero in quelli soggetti a vincolo, se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla Regione ai sensi del D. Lgs 22.01.2004 n. 42 e comunque nel rispetto del Regolamento Edilizio vigente e del Regolamento per l'arredo urbano nei Rioni Sassi;
 - j) negli ambiti territoriali destinati dai Piani Paesaggistici con visuali delle Zone di cui al precedente punto i)
 - k) nei con visuali individuati all'art. 10 comma 6 del Regolamento Comunale per la Disciplina dell'arredo urbano nei rioni Sassi.
6. E' vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari superiori 1 mq nei percorsi, slarghi o piazze costituenti punti panoramici della città o del paesaggio anche se non individuati ai precedenti commi.
 7. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, ad eccezione della pubblicità installata su transenne parapetonali.
 8. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui supporti sia destinati all'informativa turistica pubblica sia sui pali della pubblica illuminazione ad eccezione di eventi temporanei organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Zonizzazione del territorio comunale

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie, previste nel presente regolamento, al territorio comunale di Matera, la cui popolazione residente all'1.01.217 risulta essere di n.60.351, è assegnata la 3^a classe così come indicato nell'art.2 del D. Lgs. 507/93.
2. Il territorio comunale è stato suddiviso in Zone territoriali secondo le caratteristiche dell'edificato e della densità abitativa come risulta dalle Tavola 1 "Zonizzazione del territorio comunale", allegata al presente regolamento e comprende:
 - Zona 1a Ambiti urbani, di impianto antico di definizione del disegno della città centro storico – Ui/0 -Rione Sassi come definiti dal PRG vigente; quinte edilizie prospicienti come definite dall'allegato alla D.C.C. n. 73 del 28/07/2004
 - Zona 1b - Tessuti urbani, di impianto antico o non recente, di strutturazione della morfotipologia della città Ud/0 - centro storico; tessuti urbani di impianto non recente, di definizione della città e/o del suo margine, a morfotipologia riconoscibile e consolidata UD/A (quartieri ex L.619/52).
 - Zona 2 - centro abitato individuato dalla deliberazione della Giunta Comunale Verbale n. 395/2013 ad esclusione delle precedenti Zone 1a - 1b e delle aree comprese nella successiva Zona 3;
 - Zona 3 aree comprese nei piani per le attività produttive, artigianali e industriali, individuate nel PRG 2006 quali:
 - a) Aree urbane a disciplina pregressa AUDP/8 - AUDP/10 - AUDP/28;
 - b) Aree extraurbane a disciplina pregressa AEDP/3 - AEDP/4 - AEDP/6 - AEDP/7;
 - c) impianti puntuali (art. 37 Norme tecniche del PRG comunale) Autoparco, Cementificio, Carcere, Cimitero, Pastificio, Caserma dei Vigili del Fuoco,



Centrale Enel, Ospedale, Aree per attrezzature ferroviarie e tutti gli impianti sportivi relativi al sistema del verde.

- Zona 4- il territorio extra urbano ad esclusione della aree ricadenti nella precedente Zona 3.
3. Il centro abitato individuato dalla deliberazione della Giunta Comunale - Verbale n. 395/2013, con esclusione delle aree per attività produttive, artigianali e industriali, è di mq. 11.167.899 (Ha 1116,7899).
 4. Nel rispetto dell'art. 4 del D. Lgs. 507/93 il Territorio Comunale, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, è suddiviso in due categorie: normale e speciale. Alla categoria speciale, la cui superficie complessiva è di mq. 3.907.692 (Ha 390,7692) e non supera il 35% di quella del centro abitato, limitatamente alla pubblicità ed alle affissioni di carattere commerciale per le quali, ai sensi dell'art.4 comma 1° D. Lgs. 507/93, si applica una maggiorazione del 100% della tariffa ordinaria. Le "Strade e i rioni a categoria speciale" sono riportati nell'allegato 1 al regolamento.
 5. La tariffazione a categoria speciale, limitatamente alla pubblicità ed alle affissioni di carattere commerciale per le quali, ai sensi dell'art.4 comma 1°, D. Lgs. 507/93, si applica una maggiorazione del 100% della tariffa ordinaria, si applica anche quando il cartello pubblicitario è posto su proprietà privata ma visibile dalle strade o rioni di cui al precedente comma 2.



PARTE II - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E SU AREE PRIVATE

TITOLO I - IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

Art. 5 - Definizione degli impianti pubblicitari permanenti

1. Ai fini del presente Regolamento per mezzi pubblicitari permanenti si intendono:
 - insegna d'esercizio;
 - preinsegna;
 - cartello;
 - impianti di pubblicità e propaganda;
 - impianto pubblicitario di servizio;
 - sorgente luminosa.

Art. 6 - Insegna d'esercizio

1. Si definisce "*insegna d'esercizio*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta sia realizzata attraverso la proiezione luminosa su qualsiasi piano, di caratteri alfanumerici completati eventualmente da simbolo o marchio.
2. Per pertinenze accessorie s'intendono, gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste al servizio, anche non esclusivo di essa.

Art. 7 - Preinsegna

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata esclusivamente alla pubblicizzazione direzionale da compiere per il raggiungimento del luogo dove si esercita l'attività segnalata. Sono installate in modo da facilitare il reperimento di detta attività e sempre individuando il percorso più breve. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. È ammesso il raggruppamento, sulla stessa struttura di sostegno, di un numero massimo di sei preinsegne, anche bifacciali, per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni. L'amministrazione comunale può indicare il posizionamento delle preinsegne secondo il precedente comma 1 su supporti già esistenti di proprietà dell'amministrazione.
3. Appartengono alla categoria delle preinsegne i mezzi pubblicitari conformi per dimensioni ai segnali di direzione, ma diversi per colorazione, e/o caratteri, e/o simboli.

Art. 8 - Cartello

1. Si definisce "*cartello*" quel manufatto, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola od entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione/affissione di altri elementi. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.
2. Appartengono alla tipologia del cartello l' "*impianto di pubblicità a messaggio variabile*": come per esempio gli impianti di ultima generazione quali "Graphic Roll - Prisma Vision, ecc...", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di



prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta.

3. Appartengono alla categoria del cartello i pannelli a “*Tipologia Continua*” per le affissioni dirette di fogli delle dimensioni 50x70cm o di loro multipli.

Art. 9 - Impianto di pubblicità, e/o propaganda

1. Si definisce “*impianto di pubblicità e/o propaganda*” qualunque manufatto finalizzato anche all'effettuazione di pubblicità e/o propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come impianto pubblicitario temporaneo (striscione, locandina esterna o interna, stendardo, ecc. vedi artt. 32, 33, e 34), né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Sono “*impianti di pubblicità e/o propaganda*” a titolo esemplificativo:
 - a) la “*targa*”: si considera targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) apposta sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede;
 - b) la “*tenda*”: si definisce tenda il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi ed aggettante esclusivamente su suolo pubblico o privato ad uso pubblico;
 - c) la “*bacheca*”: ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie;

Art. 10 - Impianto pubblicitario di servizio

1. Si definisce “*impianto pubblicitario di servizio*” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradali (fermate autobus, pensiline, cestini, ecc.) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere **luminoso sia per luce diretta che indiretta**.

Sono “*impianti pubblicitari di servizio*” a titolo esemplificativo:

- a) l' “*orologio*”: struttura di arredo urbano. E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore ad 1 mq di superficie frontale. Per la sua installazione dovrà essere stipulato atto d'obbligo con polizza fidejussoria con la quale il soggetto richiedente si impegna a garantire il corretto funzionamento dell'orologio e la sua manutenzione;
 - b) la “*transenna parapetonale*”: struttura solidamente vincolata a barriere parapetonali al cui interno sono inseriti pannelli a scopo pubblicitario. Superficie massima ammessa: 1,00 mq. - altezza massima margine superiore: 120cm. - altezza minima margine inferiore: 20cm. - distanza dal margine della carreggiata: non inferiore a 20cm e distanza tra i pannelli pubblicitari di almeno di 1 metro l'uno dall'altro; per la sua installazione dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Polizia Locale.
2. L'installazione di nuovi impianti pubblicitari di servizio, in aggiunta a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è subordinata ad autorizzazione previo parere della Polizia Locale

Art. 11 - Sorgenti luminose

1. Si definisce “*sorgente luminosa*” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti a carattere pubblicitario che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

CAPO II - CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI



PERMANENTI

Art. 12 - Dimensioni consentite

1. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda, nelle loro dimensioni e posizioni, devono attenersi al criterio della minima interferenza con le visuali ambientali del paesaggio, dei siti e contesti di particolare valenza storica e culturale.
2. Le insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda installati entro la Zona 1a, Rioni Sassi, devono rispettare le norme previste dal "Regolamento Comunale per la disciplina dell'arredo urbano nei Rioni Sassi".
3. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda installati entro la Zona 1b, la Zona 2 e la Zona 3 devono rispettare le dimensioni riportate nell'allegato "Abaco delle Norme Tecniche".
4. I cartelli e gli impianti di pubblicità a messaggio variabile (art. 8) se posti in aderenza ai fabbricati o ancorati ad essi non devono superare le dimensioni massime di 170x100cm
5. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda se installati fuori dal centro abitato, Zona 4, devono rispettare i limiti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione: non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10 per cento della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.
6. Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni pari a 80x16cm, 100x20 cm e 125x25cm secondo le indicazioni riportate nell' allegato " Abaco delle Norme Tecniche".
7. La dimensione dell'insegna di esercizio dovrà essere opportunamente relazionata e tale da non alterare le caratteristiche dell'edificio, nonché, proporzionata alle misure della vetrina che la supporta ed alle dimensioni della sede stradale. Le insegne non dovranno superare nella dimensione orizzontale il 10% della larghezza netta della porta o vetrina sottostante e dovranno essere posizionate in modo simmetrico; tale eccedenza non può essere utilizzata nel caso di unica insegna su più porte o vetrine, nel senso che una tale eventuale insegna deve essere ricompresa nei limiti laterali della prima e dell'ultima porta o vetrina. Nel caso di vani portainsegne di dimensioni maggiori del limite previsto nell'abaco, le insegne ivi installate potranno essere adeguate con aumenti non superiori al 30%. Nel caso di installazione di insegne d'esercizio su lucernari sopraporta la dimensione deve essere contenuta al suo interno
8. Nella Zona 3, per interventi di particolare importanza le insegne d'esercizio sulle facciate di edifici comprendenti attività industriali, artigianali, commerciali, e impianti sportivi, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 200 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 200 m², fino al limite di 30 m².
9. Nella Zona 4, per interventi di particolare importanza le insegne d'esercizio sulle facciate di edifici comprendenti attività industriali, artigianali, commerciali, e impianti sportivi, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².
10. All'interno del "Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano" approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 927 del 15 febbraio 2005 e successiva modifica approvata con delibera del Consiglio Regionale n. 108 del 29 marzo 2011, è vietata ogni forma di pubblicità a fini commerciali ed esclusione di sponsorizzazioni relative a bacheche e cartelli di informazione culturali e turistiche di proprietà Comunale o Ente Parco collocate o da collocare secondo i Piani di Localizzazione e che non superino la dimensione di 0,1 mq.
11. Lungo le strade a margine del "Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri



del Materano" Approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 927 del 15 febbraio 2005 e successiva modifica approvata con delibera del Consiglio Regionale n. 108 del 29 marzo 2011 è vietato il posizionamento di impianti di pubblicità e propaganda, di preinsegne, insegne di esercizio e cartelli delle dimensioni superiori a 6 mq.

12. Nelle Zone 2-3-4 è sempre vietato il posizionamento di impianti di pubblicità e propaganda, insegne di esercizio e cartelli delle dimensioni superiori a 6 mq entro un raggio di 50 mt dagli immobili tutelati come beni culturali e beni paesaggistici e ambientali del D. Lgs 22.01.2004 n. 42 e dalle aree di Valore Storico-Culturale.

Art. 13 - Caratteristiche tecniche

1. La collocazione di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico e comunque nel rispetto delle norme previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione nonché le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio e le prescrizioni previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.
2. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate, secondo le Norme vigenti, per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo, e comunque non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
4. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari posti su palo, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m o superiore a 2,20 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
5. I cartelli, le insegne di esercizio e le preinsegne installate su supporti ancorati a terra quando poste su suolo pubblico o su passaggi pedonali ad uso pubblico devono sempre consentire un idoneo passaggio agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. Ogni impianto deve comunque consentire un passaggio pedonale con una larghezza non inferiore a 90 cm. Quando non è possibile il rispetto delle dimensioni minime l'amministrazione può vietare l'autorizzazione o indicarne altra collocazione.
6. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere installati all'esterno dei fossi di guardia laterali alle strade; in particolare i plinti e le strutture di sostegno dei mezzi pubblicitari non devono sporgere dal piano di campagna e non devono ostruire e/o restringere l'alveo dei fossati, onde permettere il libero deflusso delle acque e consentire i lavori di manutenzione.
7. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono occultare né ostacolare entro lo spazio di avvistamento, i cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.
8. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
9. Le insegne luminose i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi per luce indiretta devono essere illuminate dall'alto verso il basso; l'inclinazione delle



- lampade deve controllare il flusso luminoso solo sulla sagoma pubblicitaria.
10. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
 11. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 100 m, nel centro abitato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 10 m dal bordo della carreggiata, è limitato al 10% massimo della superficie dell'impianto, salvo deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
 12. E' vietato l'abbinamento di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. E' consentito esclusivamente l'abbinamento ai segnali stradali di pubblicità indicante servizi essenziali per la circolazione stradale.
 13. All'interno del centro abitato è vietata qualsiasi forma pubblicitaria eseguita mediante proiezioni luminose (sorgenti luminose).
 14. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso e la croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le Farmacie.
 15. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni minime di m.1,00 x m. 0,20 e massime di m. 1,25 x m. 0,25 e non possono essere luminose né per luce propria, né per luce indiretta. Il numero di preinsegne è contenuto e limitano nel territorio; per tutte le attività sarà possibile l'installazione solo su pali autorizzati dall'Amministrazione Comunale o installati dalle società cui il comune provvederà ad affidare il servizio, con le seguenti prescrizioni
 - a) ogni esercizio commerciale che chiede il posizionamento delle preinsegne nei nodi di ingresso-uscita alla città, individuati nell'elaborato tav. 1, può individuare un solo ingresso in cui collocare la preinsegna dal quale poi procedere attraverso il percorso più breve al raggiungimento della sede;
 - b) per tutte le attività sarà possibile l'installazione di massimo tre preinsegne da collocare sul territorio oltre a quella stabilita al precedente punto a.
 - c) all'interno della Zona 1a è prescritto l'utilizzo di preinsegne di dimensioni di m. 0,70 x 0,12 se poste su percorsi carrabili e m. 0,58x 0,10 se su percorsi pedonali.
 16. L'impianto di pubblicità a messaggio variabile, può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18. Il periodo di variabilità del messaggio non deve essere inferiore a 90 secondi.
 17. La collocazione delle insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda è vietata negli immobili tutelati come beni culturali e beni paesaggistici e ambientali dal D. Lgs 22.01.2004 n. 42 nonché in corrispondenza dei coni visuali indicati dal vigente PRG.
 18. All'interno della Zona 1a per la collocazione delle insegne di esercizio cartelli pubblicitari e pubblicità generica si rimanda al regolamento "Comunale per la disciplina dell'arredo Urbano nei Rioni Sassi" approvato con Delibera di C.C. n. 73 del 08/07/2004 e ss.mm.ii
 19. E' vietata la collocazione delle insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli impianti di pubblicità e/o propaganda su manufatti di interesse storico ed artistico, quali monumenti, fontane ecc. sul muro di cinta e nell'ambito della Zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede ospedaliera e chiese ancorché non sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs



22.01.2004, n. 42.

20. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti o negli spazi preposti dall'amministrazione comunale.
21. Nelle Zone 1a- 1b come indicato nella planimetria allegata al presente regolamento, le insegne potranno essere concesse solo all'interno delle specchiature delle vetrine o nei riquadri degli stipiti dei fori, eventuali apposizioni esterne potranno essere concesse, su conforme parere dell'ufficio tecnico, per soluzioni architettoniche di particolari rilevanza che non devono in ogni caso essere di pregiudizio al carattere dell'edificio o del contesto.
22. Nelle altre Zone le insegne potranno essere concesse qualora siano di dimensioni forma e colore tali da non alterare il carattere dell'edificio.
23. Nei progetti dei nuovi edifici dovranno essere previsti idonei spazi per l'inserimento delle insegne.
24. E' sempre vietata l'apposizione di scritte o figurazione pubblicitarie al disopra della linea di gronda degli edifici, nonché di sporti, tettoie e cornicioni ad eccezione di quanto previsto al comma successivo.
25. Nella Zona 3 e Zona 4, per interventi di particolare importanza le insegne d'esercizio di edifici comprendenti attività industriali, artigianali, commerciali, e impianti sportivi possono essere posizionate al disopra della linea di gronda nelle seguenti condizioni:
 - a) quando l'edificio è in una posizione inferiore alla quota della viabilità attigua è possibile posizionare l'insegna di esercizio su appositi supporti, nel rispetto del comma 2, oltre la linea di gronda dell'edificio e comunque non oltre i 4 metri dalla quota di percorrenza della viabilità attigua;
 - b) per favorire la visibilità delle attività comprese in piani artigianali produttive, commerciali o di impianti sportivi l'insegna d'esercizio può essere posizionata sopra gli edifici entro un'altezza massima di 2 metri dal parapetto o dalla linea di gronda e con una superficie massima secondo quanto previsto al comma 4 dell'art.12.
26. Fanno eccezione a dette prescrizioni le insegne di carattere pubblico quali farmacie, monopoli di stato croce verde, ospedali ecc. oltre a quelle storiche o tipiche di antiche attività che hanno assunto per le loro caratteristiche una precisa connotazione, in caso siano ricollocate o spostate.
27. E' sempre vietata l'apposizione di scritte o figurazioni pubblicitarie in contrasto con gli artt. 528 e 725 del Codice Penale e che siano di oltraggio al pubblico pudore.

Art. 14 - Ubicazione degli impianti fuori i centri abitati

1. L'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario fuori dal "Centro Abitato" e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, deve rispettare le norme previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione:
 - a) 3 m dal limite della carreggiata;
 - b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
 - f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
 - g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;



- h) 250 m prima delle intersezioni;
 - i) 100 m dopo le intersezioni;
 - j) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Art. 15 - Ubicazione degli impianti all'interno dei centri abitati

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario entro il "Centro Abitato" è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie;
 - e) per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le misure riportate nell'abaco delle norme tecniche.
2. Le distanze indicate al comma precedente, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli ed gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 metri.
3. L'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario entro il "Centro Abitato" lungo ed in prossimità delle strade di tipo "E" ed "F" come definite all'art.2 comma 2 del D. Lgs. 285/92 deve rispettare i parametri riportate nell'allegato "Abaco delle Norme Tecniche", che determina, per ogni tipo di impianto, le caratteristiche, le dimensioni ed il corretto posizionamento.
4. La distanza riferita al margine della carreggiata è la distanza minima della proiezione verticale del cartello, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario della delimitazione della stessa qualora sia indicata direttamente sul manto stradale (striscia di margine della carreggiata) o dal ciglio bitumato; in presenza di marciapiede viene individuato come margine della carreggiata il filo esterno del marciapiede (lato carreggiata).

Art. 16 - Stazioni di servizio, aree di parcheggio e stazioni di rifornimento di carburante

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se collocate all'interno delle Zone 2, 3 e 4 come indicate nella planimetria allegata al presente regolamento, sempre ché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle aree di parcheggio site all'interno delle Zone 3 e 4 come indicate nella planimetria allegata al presente regolamento, è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie



comutate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 1,4 mq. per ogni servizio prestato.

3. Lungo le corsie di accelerazione, di decelerazione, in corrispondenza degli accessi e lungo il fronte stradale delle aree di parcheggio e delle stazioni di servizio, è concessa l'installazione di un cartello o impianto fisso, con misure massime di mq. 4,50, riprodotto il marchio di fabbrica e la ragione sociale relativa all'attività esercitata.
4. Nelle stazioni di servizio i messaggi pubblicitari da esporre devono avere un contenuto limitato all'attività esercitata o ai prodotti venduti, fatti salvi i limiti di cui ai commi precedenti.
5. All'interno delle Zone 2, 3 e 4 come indicate nella planimetria allegata al presente regolamento, la ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre una insegna d'esercizio, anche luminosa, con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio", avente le seguenti caratteristiche:
 - a) dimensione massima di 18 mq., se parallela alla carreggiata o su pensilina;
 - b) dimensione massima di 3 mq. su supporto autonomo/palina e non parallela alla carreggiata;
 - c) le insegne devono essere esposte lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
 - d) deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna od impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale, le diciture di cui sopra;
 - e) le insegne devono essere posizionate ad almeno metri due dalla carreggiata e in presenza di un ostacolo naturale, muro di un fabbricato o filari di alberi, devono essere allineate con esso;
 - f) le insegne devono rispettare la distanza minima di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 17 - Pubblicità sui veicoli

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti imposti dal Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo. L'autorizzazione all'installazione di tali mezzi pubblicitari viene rilasciata dal Servizio Tributario – Ufficio Pubblicità.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato



al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;

- b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;
- c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada.
8. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 203, comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada della Strada, nonché dei rimorchi aventi le stesse caratteristiche e le finalità dei veicoli di cui al predetto articolo, nonché delle altre tipologie di veicoli identificabili come "Posterbus" o similari. La sosta dei suddetti mezzi all'interno del territorio comunale, sia in area pubblica che privata, viene consentita solo previa immediata copertura del messaggio pubblicitario.

CAPO III - CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO, DELLE TARGHE, DELLE BACHECHE E DELLE TENDE

Art. 18 - Caratteristiche e collocazione delle insegne d'esercizio

1. Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:
 - a) frontali;
 - b) a bandiera, orizzontale o verticale (in aggetto rispetto il filo di costruzione);
 - c) su supporto autonomo.
2. Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio. Tali manufatti possono essere collocati nelle posizioni riportate nell'allegato " *Abaco delle Norme Tecniche*" e si distinguono in:



- Vetrofanie – VetrogRAFie
 - Bassorilievi - Sculture - Fregi – Graffiti
 - Plance - Targhe – Pannelli
 - Filamento neon
 - Lettere singole
 - Cassonetti
 - Iscrizioni dipinte - Murales - Trompe l'oeil – Mosaici
3. Le insegne a bandiera sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate. Tali manufatti, nel rispetto del vigente regolamento Edilizio, possono essere collocati nelle posizioni riportate nell'allegato " Abaco delle Norme Tecniche":
- Stendardi Fissi - Sculture – Trafori
 - Plance - Targhe – Pannelli
 - Lettere singole
 - Filamento neon
 - Cassonetti
- Le insegne a bandiera sono consentite solo se ricadenti su marciapiedi o aree pedonali o private e devono distare almeno 50 cm. dal limite del marciapiede (distanza misurata sulla proiezione al suolo dell'insegna). La sporgenza massima dal filo del muro al bordo esterno delle insegne a bandiera (orizzontali e/o verticali) non potrà essere maggiore di cm. 60. L'installazione non potrà essere effettuata a meno di cm. 50 dallo spigolo dell'edificio. Per ogni attività è consentita l'installazione di una sola insegna a bandiera; qualora la sede dell'attività abbia più accessi, su strade diverse, è consentita l'installazione di una insegna a bandiera per ogni singolo accesso
4. Le insegne di esercizio su supporto autonomo, montate su palo, possono essere centrali o laterali. È consentita l'installazione di una sola insegna d'esercizio su supporto autonomo. Qualora la sede dell'attività abbia più accessi, su strade diverse, è consentita l'installazione di una insegna d'esercizio per ogni singolo accesso. Tali manufatti devono rispettare le prescrizioni riportate nell'allegato " *Abaco delle Norme Tecniche*".
5. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente con un corretto inserimento architettonico secondo i parametri stabiliti dal vigente Regolamento Edilizio e dal regolamento comunale per la disciplina dell'arredo urbano nei rioni Sassi. I materiali impiegati per le insegne pubblicitarie dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici.
6. Le insegne d'esercizio possono essere luminose, illuminate o opache:
- luminosa: è costituita da una sorgente interna (cassonetti illuminati mediante corpi luminosi posti internamente; filamenti neon);
 - illuminata: l'illuminazione è costituita da corpi illuminanti esterni all'insegna,
 - opache: insegna non luminosa né illuminata.
7. Le insegne frontali devono essere installate per quanto possibile nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 12 fino ad una altezza di 2,20 m dal piano di calpestio (marciapiede); nel caso le dimensioni della vetrina o della porta non consentano l'inserimento dell'insegna questa può essere collocata al di sopra dell'architrave secondo le dimensioni laterali del vano porta inferiore. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture o eventuali decorazioni non possono essere interrotte dall'insegna.
8. Limitazioni e divieti:



- a) Fatto salvo quanto disposto dall'art.13, comma 15 del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di vietare il posizionamento di insegne in prossimità di edifici di particolare valore architettonico anche se questi non sono soggetti a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
 - b) Fatto salvo quanto disposto dall'art.12 comma 7 e 8 e dall'art. 13, comma 18 del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di vietare il posizionamento di insegne in prossimità di edifici di particolare valore architettonico e delle aree di valore storico-culturale anche se questi non sono soggetti a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
 - c) E' vietato collocare insegne d'esercizio sotto e sopra di parapetti di balconi, sui cornicioni, aggetti e poggioni, nelle arcate frontali e di testa dei portici. L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Nella Zona 2, L'Amministrazione Comunale, si riserva di valutare eventuali situazioni che possano determinare deroghe alle limitazioni e divieti del presente comma e dell'abaco allegato su presentazione di progetto unitario delle insegne.
9. Ripetitività del messaggio:
- a) L'uso di messaggi riproposti su più insegne deve essere contenuto.
 - b) E' ammesso l'utilizzo ripetuto della medesima insegna, nel caso di più insegne di uno stesso esercizio; tale insegna deve essere semplice nella forma e coordinata nel testo e nella grafica, oltre che omogenea nelle dimensioni.
 - c) Non sono consentite aggregazioni di insegne dai colori e dai contenuti differenti anche qualora sia necessario pubblicizzare marche dei prodotti distribuiti. La richiesta di installazioni di insegne coordinate deve essere presentata nel loro insieme.
 - d) L'uso di diverse tipologie di insegne (es. vetrofanie, cassonetti e stendardi) per uno stesso esercizio deve essere anch'esso coordinato.
10. Insegne speciali:
- a) Sono sempre rispettate specifiche normative di legge che definiscano insegne obbligatorie; in particolare per dare visibilità al servizio pubblico garantito dalle farmacie, sono consentite, insegne luminose a forma di croce, anche "a bandiera", delle dimensioni massime di mq.1, a prescindere dalla Zona.
 - b) Al fine di rendere più agevole l'accesso agli esercizi da parte di persone diversamente abili è sempre consentita la segnalazione mediante insegne a bandiera di piccole dimensioni (max 50x70 cm). Tali insegne dovranno riportare le indicazioni direzionali semplificate nel contenuto e potranno riportare la denominazione o il logo dell'esercizio in uno spazio pari a 50x20 cm.
11. Le norme di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento, non si applicano per le insegne di esercizio a condizione che le stesse siano collocate parallelamente ai sensi marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori da centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m. ed, entro i centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a 1,5 m.
12. In tutto il territorio comunale le insegne di esercizio e gli elementi decorativi devono rispettare le norme previste dal Regolamento Edilizio e delle N.T.A.
13. E' obbligatoria la perfetta manutenzione ed efficienza dell'intera insegna, specie per quelle luminose, che devono mantenere illuminata tutta l'insegna.
14. Sono forme particolari di insegne, e vengono autorizzate dall'ufficio tecnico previo parere favorevole del Comando della Polizia Locale, quelle costituite da:
- a) "Insegne d'esercizio temporanee su cantiere": sono quelle insegne che, nei cantieri, recano le indicazioni delle ditte che eseguono i lavori. Possono essere autorizzate per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori



12 mesi. Le dimensioni massime non devono superare i 3 mq per le Zone 1a - 1b e i 6 mq per le altre Zone.

- b) "Cartelli temporanei" su ponteggi e strutture similari, da installare in concomitanza a lavori di ristrutturazione o ripristino delle facciate e relativi agli esercizi situati nell'immobile oggetto dei lavori. Tali cartelli non dovranno essere, per dimensioni, superiori alla superficie autorizzata per le insegne definitive;
- c) "Insegne d'esercizio temporanee in attesa di insegna definitiva": sono quelle insegne che, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato, non hanno i requisiti di oggettiva stabilità. Possono essere autorizzate solamente nel caso in cui il richiedente abbia contestualmente presentato domanda per l'installazione permanente del manufatto. In tal caso, alla domanda per l'installazione dell'impianto pubblicitario provvisorio dovrà essere allegata fotocopia della domanda protocollata inviata al Servizio Attività Edilizia.

Art. 19 - Collocazione delle insegne d'esercizio all'interno di Zone di interesse storico, artistico, culturale, ambientale ed all'interno delle Zone 1a - 1b - Rione Sassi e Centro storico.

1. All'interno della Zona 1a, Rioni Sassi e quinte edilizie prospicienti, la collocazione di insegne d'esercizio, preinsegne, bacheche, pannelli espositori, cartelli pubblicitari e pubblicità generica, è disciplinata dallo specifico "regolamento di disciplina dell'arredo urbano" approvato con D.C.C. n. 73 del 28/07/2004 e ss.mm.ii.
2. Le insegne frontali devono essere preferibilmente contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. La luminosità deve essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura. E' comunque vietata l'installazione di cassonetti luminosi e di sistemi di illuminazione a filamento di neon e ad intermittenza. In presenza di apertura ad arco, l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso.
3. La collocazione al di sopra del vano di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.
4. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale sono ammesse solo se relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso e farmacie, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, e devono essere in un solo esemplare.
5. A parziale deroga dei contenuti dell'abaco, le insegne di esercizio a bandiera sono ammesse limitatamente a situazioni di ridotta visibilità per esercizi collocati su strade laterali rispetto alla viabilità principale.
6. Fatte salve le limitazioni di cui agli articoli precedenti sono vietate:
 - a) la collocazione di insegne su supporto autonomo;
 - b) l'installazione di insegne a bandiera ad eccezione di quelle riferite a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, posti telefonici pubblici, farmacie, posti di pronto soccorso e per gli alberghi fino al limite di 1mq;
 - c) l'installazione di insegne su terrazzi, balconi, facciate;
 - d) le insegne o altri mezzi pubblicitari installati tra gli intercolunni dei portici, trasversalmente ad essi o su pilastri;
 - e) l'installazione di insegne a cassonetto al di fuori degli spazi stabiliti.
7. L'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio all'interno della Zona 1a Rioni Sassi è ammessa solamente se conforme al Regolamento Comunale per la disciplina dell'arredo urbano nei rioni Sassi.
8. Le insegne d'esercizio poste su edifici ricadenti nell'elenco di immobili tutelati ai sensi del



D. Lgs n. 42 del 22.01.2004 sono soggetti ad autorizzazione come previsto dell'art. 21 dello stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 20 -Targhe bacheche e tende

Nella Zona 1a per l'applicazione delle targhe bacheche, vetrinette porta menù e tende si rimanda alle disposizioni degli artt.4, 5 e 9 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'arredo urbano nei rioni Sassi, nelle altre Zone valgono le indicazioni ai successivi commi.

1. Targhe

- a) Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, di formato superiore a 21x29,7cm. realizzate in forma semplice e lineare, anche in riferimento alle condizioni specifiche del presente regolamento, dovranno essere unificate e collocate in modo decoroso, con riguardo ad eventuali stipiti o altri elementi storici ed architettonici, che non devono essere alterati da dette installazioni anche per quanto concerne il colore.

2. Bacheche

- a) All'interno di Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e all'interno della Zona 1b così come definita nella planimetria allegata al presente regolamento, è vietata l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle destinate ai turni di apertura delle farmacie presso le stesse, delle bacheche relative alle informazioni cinematografiche, di spettacolo, delle attività associative, degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale, di Consigli di Quartiere e delle Associazioni riconosciute. Tali bacheche dovranno essere realizzate in legno o ottone brunito e potranno avere illuminazione propria.
- b) Nelle Zone 2, 3 e 4 gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande potranno esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi tramite "vetrinette porta-menù" che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria o vano di ingresso all'esercizio. Le vetrinette porta-menù hanno una dimensione massima di cm 100x60x8 cm e possono essere illuminate. La medesima funzione potrà essere attuata con l'ausilio di una "lavagna" da collocare o in sostituzione della vetrinetta porta menù oppure nell'ambito del plateatico, delle dimensioni di cm 100x70, avente carattere di temporaneità. L'autorizzazione all'installazione di tali mezzi viene rilasciata dall'ufficio tecnico.

3. Tende

Per l'installazione di tende pubblicitarie oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio si osservano le seguenti disposizioni:

- a) l'altezza delle scritte, di una o due righe, non deve essere comunque superiore a 20 cm.;
 - b) le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività;
 - c) le tende devono essere in tinta colore avorio o lo stesso colore di quelle eventualmente esistenti;
 - d) le tende poste al piano terra dovranno avere un'altezza dal suolo non inferiore a cm. 220.
4. Le bacheche e targhe poste su edifici ricadenti nell'elenco di immobili tutelati ai sensi del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004 sono soggetti ad autorizzazione come previsto dell'art. 21 dello stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 21 - Collocazione di bacheche ed insegne d'esercizio di valore storico

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare una ricognizione e predisporre apposito elenco di insegne e bacheche esistenti di valore storico-tipologico o di alta



qualità progettuale da sottoporre a tutela.

2. Gli esercizi commerciali ricadenti nelle Zone 1a - 1b che ritengono di avere un insegna d'esercizio che possa rientrare tra quelle previste dal comma 1 possono, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, richiedere che la stessa possa rientrare nell'elenco di insegne e bacheche storiche di valore storico-tipologico o di alta qualità progettuale da sottoporre a tutela

CAPO IV - PROCEDURA PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 22 - Autorizzazioni

1. La collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari, lungo le strade e su tutte le aree pubbliche ed a uso pubblico nel centro abitato è soggetta ad autorizzazione comunale su domanda dell'interessato.
2. La competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 e delle installazioni su edifici spetta all'ufficio tecnico, che provvederà ove necessario all'acquisizione del parere del Comando di Polizia Locale, da emettere entro i termini previsti all'art. 24, comma 4, del presente Regolamento. Per le installazioni su suolo pubblico dovrà essere acquisito anche il parere obbligatorio dei competenti Settori interessati, in relazione alle caratteristiche specifiche della singola occupazione.
3. All'interno dei centri abitati, se la strada è statale, regionale o provinciale, la competenza è del comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario.
4. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, è rilasciata:
 - a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici preposti;
 - b) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
 - c) per le strade militari dal comando territoriale competente.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferroviario competente, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
7. L'autorizzazione oggetto del presente regolamento implica anche la concessione di suolo pubblico secondo quanto previsto dal Regolamento C.O.S.A.P.; il titolo autorizzatorio dovrà essere esibito, entro 15 gg. dalla richiesta, agli organi di vigilanza.
8. Gli Uffici competenti al rilascio di autorizzazioni sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.
9. I segnali appartenenti alla categoria delle preinsegne (art. 7) conformi per dimensioni ai segnali di direzione, ma diversi per colorazione, e/o caratteri, e/o simboli sono collocati per quanto possibile su pali esistenti fino al massimo di sei preinsegne. Il richiedente secondo le modalità di presentazione della domanda, di cui al successivo art. 23, individua la presenza di supporti disponibili o provvede alla richiesta di nuovo supporto.



Art. 23 - Presentazione della domanda

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione o collocazione di appositi mezzi su strade o aree pubbliche o su aree private, esterni e visibili dall'area pubblica, deve essere presentata esclusivamente con procedura telematica tramite lo Sportello Unico digitale dell'Edilizia del Comune di Matera. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione non siano necessari pareri o autorizzazioni di enti terzi, la richiesta può essere inoltrata direttamente dall'interessato, secondo procedura semplificata, con le modalità previste dallo sportello unico digitale; diversamente la richiesta deve essere inoltrata mediante procedura con asseveramento di un tecnico abilitato, sempre secondo le modalità previste dallo sportello citato.

La richiesta deve essere corredata da:

PROCEDURA SEMPLIFICATA

- a) richiesta di autorizzazione, corredata di marca da bollo, redatta sul modulo precompilabile disponibile sullo sportello SUE.
- b) indirizzo esatto del luogo ove si intende installare;
- c) planimetria con indicazione dell'immobile e/o strade oggetto dell'intervento e con indicazione degli estremi catastali (foglio, particella, subalterno). Nel caso di richiesta di installazione di cartelli pubblicitari dovrà essere allegato l'elenco delle strade interessate.
- d) relazione descrittiva dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati;
- e) bozzetto dell'impianto riportante le dimensioni, le diciture e gli eventuali loghi previsti;
- f) documentazione fotografica a media e lunga distanza che illustri il punto di collocazione nell'intera facciata dell'edificio e nell'ambiente circostante;
- g) autorizzazione del proprietario del locale rilasciata al locatario relativa alla richiesta, con fotocopia del documento di identità valido e/o nulla osta condominiale;
- h) dichiarazione del richiedente da cui risulti che l'immobile oggetto della richiesta non sia sottoposto a vincoli (paesaggistico, interesse culturale, ecc.) e che il montaggio dell'impianto non richieda opere edili;
- i) attestazione di versamento dei diritti di segreteria nell'importo previsto da effettuarsi tramite bollettino di c/c postale n.142752 ovvero tramite bonifico bancario con IBAN reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, intestato a Comune di Matera – Servizio di Tesoreria indicando la causale: diritti di segreteria per autorizzazione
- j) Ulteriore marca da bollo da applicare sull'autorizzazione, assolvibile mediante F24 o ulteriori modalità digitali che dovessero essere attivate;

PROCEDURA ASSEVERATA

(documentazione integrativa della procedura semplificata)

- k) elaborati grafici in scala adeguata contenenti i prospetti e la planimetria con riportata la posizione esatta di cui si richiede l'autorizzazione all'installazione, mediante apposizione di simboli e legenda idonea ad identificare la tipologia ed un numero distintivo degli impianti richiesti; deve essere contenuta l'indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, edifici, segnaletica) e ad altri impianti;
- l) fotomontaggio a colori dell'impianto pubblicitario sull'edificio e/o nel contesto;
- m) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, del tipo di supporto anche in relazione alla spinta del vento, in modo da garantire stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione;



- n) verifica statica asseverata da tecnico abilitato per le strutture composte da castelletti metallici;
- o) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune, oppure autodichiarazione sulla titolarità del terreno sottoscritta dal proprietario se la collocazione avviene su suolo o edificio privato;
- p) la chilometrica esatta per i cartelli stradali;
- q) ove previsto, nulla osta ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004 rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggio della Regione Basilicata;
- r) ove previsto, nulla osta ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004 rilasciato dalla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Territorio - Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio;
- s) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 con la quale si attesti di conoscere le norme regolamentari e di sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione;
- t) documentazione comprovante l'osservanza di norme e l'adempimento degli obblighi, qualora l'installazione dei mezzi pubblicitari sia regolamentata da specifiche disposizioni normative;
- u) attestazione del pagamento delle spese (di cui all'art. 22 comma 9) pari alla quota corrispondente di occupazione del supporto fino al raggiungimento massimo di sei elementi.

Art. 24 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio competente entro 60 gg. successivi alla presentazione della domanda, completa della documentazione allegata prevista, deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego.
2. I termini di cui al precedente comma possono essere sospesi, entro 30gg. dal ricevimento dell'istanza, qualora la domanda non sia corredata della documentazione prevista, ovvero l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione integrativa
3. La domanda di cui all'art. 23, comma 1, del presente regolamento, si intende non accolta e verrà archiviata d'ufficio in caso di mancato ricevimento della suddetta documentazione entro 30 gg. dalla richiesta di integrazione.
4. E' prevista a carico del richiedente, a fronte dei sopralluoghi e dell'istruttoria da effettuarsi in questa fase, l'erogazione, al momento della presentazione della domanda, di un corrispettivo rimborso spese tecniche del personale comunale il cui ammontare verrà determinato con separato atto dagli organi competenti.
5. Al fine del rispetto dei termini di conclusione del procedimento di cui sopra, gli uffici o organi consultivi sono tenuti a rispondere alla richiesta di parere entro il termine di 30 gg. decorso il quale l'ufficio può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso. Nel caso sia necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica, o quella relativa interventi di natura edilizia su immobili dichiarati beni culturali, il termine di conclusione è quello stabilito dalla specifica normativa di settore.
6. L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi eventuali diritti dei terzi e tenendo indenne il Comune da qualsiasi azione, diretta o indiretta, che dovesse essere avanzata da chiunque in relazione, connessione o dipendenza, sia diretta che indiretta, dell'autorizzazione.
7. L'autorizzazione viene rilasciata previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità determinata dall'ufficio secondo le tariffe vigenti nell'anno di riferimento. Il pagamento può avvenire anche attraverso modalità telematiche (bonifico on-line o Pago-PA).
8. L'autorizzazione viene rilasciata previo deposito di una fidejussione di importo pari alla



somma degli oneri dovuti per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione medesima, tale fidejussione sarà restituita al termine del periodo autorizzato solo ad avvenuta dimostrazione dello smontaggio dell'impianto, o incamerata qualora lo smontaggio dell'impianto non venga espletato. Le ditte operanti nel settore potranno presentare una unica fidejussione valida per tutti gli impianti da loro gestiti installati sul territorio comunale.

9. Il mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle correlate sanzioni o interessi, connessi a provvedimenti autorizzatori sia precedenti che in essere, costituisce motivo ostativo al rilascio di autorizzazioni. Costituisce altresì motivo ostativo al rilascio di nuove autorizzazioni l'esistenza di esposizioni abusive accertate e verbalizzate dal competente ufficio comunale.
10. Costituiscono ugualmente motivo ostativo al rilascio di nuove autorizzazioni anche le pendenze relative ad eventuali installazioni o affissioni abusive, nonché a volantaggio non autorizzato.
11. La sussistenza delle pendenze di cui al comma 2 e il relativo ammontare dovranno essere preventivamente comunicati al debitore per iscritto.
12. L'installazione di impianti pubblicitari temporanei prima del rilascio della prescritta autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione, da parte della ditta interessata, dell'impianto indebitamente installato.

Art. 25 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47 (durata esposizione).
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta sia prodotta almeno 90 gg. prima della scadenza naturale, fermo restando quanto disposto dall'art. 47.
3. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e autodichiarazione sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti.
4. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2, nonché qualsiasi modifica s'intenda proporre, comportano l'avvio di una nuova procedura autorizzatoria.
5. Se la richiesta di rinnovo non è accolta il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del proprietario. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione non provveda alla rimozione questa verrà effettuata dall'amministrazione che addebiterà al titolare il corrispettivo costo, fatto salvo quanto disposto al comma 8 dell'art. 24..
6. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Regolamento restano in vigore fino alla loro scadenza.

Art. 26 - Variazione del messaggio pubblicitario

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve darne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e copia dell'autorizzazione rilasciata.
2. Trascorsi 15 gg. dalla comunicazione di cui sopra, l'interessato potrà effettuare la variazione richiesta, salvo contrarie disposizioni dell'ufficio competente. Il messaggio non potrà essere variato più di quattro volte l'anno.
3. La procedura di cui sopra non si applica agli impianti funzionalmente ed effettivamente destinati alle pubbliche affissioni ed alle affissioni dirette.

Art. 27 - Tempi di installazione dell'impianto



1. L'autorizzazione dà diritto all'immediata installazione dell'impianto. In ogni caso l'installazione del mezzo pubblicitario deve essere effettuata entro 90 gg. dalla data di comunicazione di avvenuta emanazione dell'autorizzazione. È consentita una sola proroga di ulteriori 30 gg. per giustificati motivi e previa richiesta dell'interessato all'ufficio competente al rilascio del titolo, da effettuare almeno 15 gg. prima della scadenza dei termini di cui sopra. L'istanza s'intende accolta, qualora, entro il suddetto termine, il provvedimento di diniego non sia comunicato al richiedente.
2. Chi intende rinunciare alle facoltà nascenti dall'autorizzazione deve comunicare al Servizio competente, e per conoscenza al Servizio Tributario, entro il termine di 30 gg. dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio, la volontà di non procedere alla collocazione richiesta.
3. La mancata espressione di rinuncia produce il rilascio dell'autorizzazione-concessione e crea il presupposto per l'applicazione del canone, per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, del calcolo dell'imposta sulla pubblicità, se dovuta, e degli altri oneri collegati all'atto.

Art. 28 - Strutture pubblicitarie

1. Le strutture destinate ai mezzi pubblicitari vanno utilizzate a tale scopo e non possono essere mantenute in assenza della diffusione di messaggi oltre tre mesi dalla installazione o dalla rimozione di precedente messaggio.
2. Decorso i tre mesi e permanendo l'assenza della comunicazione pubblicitaria, gli impianti devono essere rimossi a cura del proprietario o, qualora non vi provveda, da parte della amministrazione con spese a carico dello stesso.
3. Durante tale periodo permane, nel caso di occupazione di suolo pubblico, l'obbligo del pagamento del canone previsto e della relativa imposta di pubblicità prevista dal D.Lgs.n.507 del 15.11.1993, art.12, comma 3.

Art. 29 - Revoca, decadenza e modifica dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata, previa diffida ad adempiere entro 30 gg., con conseguente rimozione del mezzo pubblicitario, nei seguenti casi:
 - a) per mancato pagamento nei termini del canone, se vi è occupazione di suolo pubblico;
 - b) per mancato pagamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - d) per difformità rispetto all'oggetto della autorizzazione;
 - e) per inosservanza delle condizioni previste nella stessa autorizzazione;
 - f) per carente o mancata manutenzione dell'impianto nel rispetto del decoro urbano
2. La revoca non dà diritto a restituzione degli oneri eventualmente già versati.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 24, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto pubblicitario entro la data che sarà indicata nell'ordinanza di rimozione; in caso di inottemperanza, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto.
4. Costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione la mancata realizzazione dell'opera entro 90 gg. dal rilascio dell'autorizzazione;
5. L'autorizzazione è temporaneamente sospesa in caso di mancato pagamento da parte del soggetto passivo dell'imposta comunale sulla pubblicità anche riferendosi ad altri oggetti d'imposta ed anche relativa ad annualità arretrate, come previsto dall'art. 46 del presente regolamento.
6. Le condizioni previste nell'autorizzazione potranno in ogni momento essere modificate per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico.



Art. 30 - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo strade non comunali, l'ufficio tecnico rilascia il nulla osta di competenza. Gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda tramite SUdE allegando la documentazione di cui all'art. 23, comma 1, del presente regolamento.
2. Entro 60 gg. dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso.

TITOLO II - IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Art. 31 - Definizione degli impianti pubblicitari temporanei

1. Ai fini del presente Regolamento per mezzi pubblicitari temporanei si intendono quei mezzi quali: lo "striscione", la "locandina interna o esterna", lo "stendardo", il "segno orizzontale reclamistico" e gli "impianti temporanei di pubblicità e propaganda", aventi carattere di provvisorietà, ossia una durata espositiva non superiore a mesi 12.

Art. 32 - Striscione, locandina e stendardo

1. Si definiscono:
 - a) "*striscione*": elemento bidimensionale non luminoso, realizzato in materiale privo di rigidità, privo di una superficie di appoggio e pertanto ancorato, per le estremità, a pali o supporti su pareti ringhiere parapetti, ecc...;
 - b) "*locandina esterna*": manufatto posizionato sul terreno, in postazioni prestabilite con provvedimento della Polizia Locale, ed elencate nel presente regolamento nell'"Allegato norme", di materiale rigido con proprio sostegno, non luminoso, reclamizzante le vendite straordinarie ovvero inerente all'attività, riprodotte messaggi relativi a propri servizi, iniziative o offerte;
 - c) "*locandina interna*": manifesto realizzato su carta, da apporre esclusivamente all'interno dei locali, previa timbratura presso l'Ufficio Pubblicità, con messaggio pubblicitario di qualsiasi natura;
 - d) "*stendardo*": elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

Art. 33 - Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Art. 34 - Impianti temporanei di pubblicità e/o propaganda

1. Si definisce "impianto temporaneo di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Sono "*impianti temporanei di pubblicità o propaganda*" a titolo esemplificativo:
 - a) la "*piramide e/o il prisma*": manufatto con forma geometrica omonima, costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo a base triangolare o quadrangolare, supportata con



materiali di qualsiasi natura. Può essere luminoso per luce indiretta. Può essere installato solo su suolo privato;

- b) *“totem”*: elemento costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa per luce indiretta. Può essere installato solo su suolo privato ed altresì su suolo pubblico o vincolato all'uso pubblico costituito nei modi di legge sempre che non in contrasto con le norme e le distanze previste dal Codice della Strada e dall'abaco allegato al presente Regolamento;
- c) *“gigantografia”*: manufatto opaco, monofacciale, realizzato in materiale non cartaceo, interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione quali ponteggi o alle strutture di recinzione di cantieri. Eventualmente luminoso per luce diretta o indiretta;
- d) *“cartello”* o *“telo”*: elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, reclamizzante le vendite straordinarie ovvero inerente all'attività, riprodotto messaggi relativi a propri servizi, iniziative o offerte;
- e) *“bandiera”*: elemento bidimensionale, realizzato con materiale privo di rigidità (anche in tessuto di tela), non luminoso, supportato da idoneo sostegno, a carattere commerciale e non;
- f) *“impianto su facciata”*: elemento bidimensionale posto sulla facciata di un edificio privato (non residenziale), come definito all'art. 38 c. 1 lett. c, ancorato ad una idonea struttura di sostegno, di materiale di qualsiasi natura, il cui messaggio pubblicitario reclamizzato può avere carattere commerciale. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta;
- g) *“cartello su cantiere”*: elemento bidimensionale, realizzato con materiale di qualsiasi natura, supportato da idonea struttura di sostegno o interamente vincolato a ponteggi, impalcature, recinzioni di cantieri. Reclamizza il complesso edilizio in generale (centro residenziale, polifunzionale ecc.). Può essere bifacciale e luminoso per luce diretta o indiretta;
- h) *“insegne di esercizio temporanee”* e *“cartelli temporanei”* come definiti all'art. 18, comma 14, lettere a), b) e c): si considerano equiparabili alle insegne di esercizio e ne devono, comunque, avere le caratteristiche, le scritte o disegni su elementi o strutture componenti i dehors;
- i) *“lavagna menù”* come definita dall'art. 20 comma 4 lett. b): a carattere esclusivamente temporaneo, può essere posizionata o sulla vetrina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o nell'ambito del plateatico degli stessi. Espone il prezzo delle consumazioni e l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo.

CAPO II - CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Art. 35 - Dimensioni consentite

1. Gli impianti pubblicitari temporanei e gli altri mezzi pubblicitari aventi carattere di provvisorietà, installati sul territorio comunale, devono rispettare le dimensioni di seguito indicate:

Tipologia di impianto	Dimensioni massime consentite
Cartello o telo	6 mq
Bandiera	4 mq
Cartello su cantiere (di cui all'art. 34 c. 2 lett. g)	18 mq



Cartelli temporanei (di cui all'art. 18 c. 14 lett. c)	Non possono superare le dimensioni autorizzate per l'insegna definitiva
Impianto su facciata (di cui all'art. 38 c. 1 lett. c)	5% della superficie della facciata dell'edificio a cui è ancorato e comunque non superiore a 30mq
Gigantografia (di cui all'art. 40)	Non vi sono limiti massimi bensì l'impianto non può essere inferiore a 18 mq
Insegne di esercizio temporanee (di cui all'art. 18 c. 14 lett. a)	Le dimensioni previste all'interno delle singole Zone del territorio comunale non possono comunque superare quelle autorizzabili per l'insegna definitiva
Insegne di esercizio temporanee su cantiere (di cui all'art. 18 c. 14 lett. b)	6 mq
Locandina	1,5 mq per facciata
Prisma (3 facciate quadrilateri); Piramide (3 facciate triangolari); Totem (2 facciate piane);	4,5 mq per facciata (150 x h 300 cm) 3,0 mq per facciata (200 x h 300 cm) 3,0 mq per facciata (100 x h 300 cm)
Stendardo	6 mq
Striscione	1 m (per l'altezza)
Lavagna menù (di cui all'art. 21 c. 4 lett. b)	100 x 70 cm
Manifesti servizi funerari (annunci, trigesimi, anniversari, partecipazioni)	29,7x42 cm.
Scritte o disegni negli arredi dei dehors	Non devono superare, per ogni singolo elemento o struttura, i 300 cmq e non possono essere luminosi

2. Non è consentita l'installazione ravvicinata di impianti qualora gli stessi veicolino, singolarmente, parte di un messaggio pubblicitario visivamente percepibile come unitario.
3. Per gli impianti pubblicitari che necessitano di ancoraggio a edifici, o si innalzano dal suolo con sostegno autonomo, si applicano le disposizioni previste in merito alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 13 del presente regolamento.
4. L'utilizzo di tali impianti di cui al punto 3 sono consentiti solo ed esclusivamente, nel caso si servizi funerari, qualora la salma sia presente in loco e per la durata del servizio.

Art. 36 - Installazione di mezzi pubblicitari temporanei in area pubblica o aperta al pubblico all'interno delle Zone 1a - 1b e in Zone d'interesse storico, artistico, culturale e ambientale

1. Le norme del presente articolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno delle Zone 1a - 1b, nonché nelle altre Zone indicate espressamente nei successivi commi a tutela del decoro e degli interessi storici, artistici, culturali e ambientali del territorio comunale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni e al Regolamento comunale per la disciplina dell'arredo Urbano nei Rioni Sassi.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento, nelle Zone di cui al presente articolo sono vietate:



- a. l'installazione di "standardi" e "bandiere" di carattere commerciale o lucrativo;
 - b. l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
 - c. l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità a messaggio variabile anche provvisori;
 - d. l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo, quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi simili, ad eccezione delle "locandine esterne" nelle postazioni consentite;
 - e. l'utilizzo di fonti luminose dirette e indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica;
 - f. ogni forma di distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario o propagandistico di qualsiasi natura - con la sola esclusione della propaganda elettorale, durante lo svolgimento del mercato settimanale e dei mercati straordinari di Madonna SS. Della Bruna, dei mercati minori di Serra Venerdi nonché del mercatino dell'antiquariato di Piazza Vittorio Veneto, nell'intera area in cui gli stessi si svolgono e comunque ad una distanza inferiore a cento metri dai banchi di vendita, (esclusi punti vendita autorizzati e altre iniziative fatte o patrocinate dal Comune);
3. E' ammessa la distribuzione di solo materiale propagandistico, con esclusione quindi di materiale pubblicitario, alle seguenti condizioni:
- a. solo per occupazioni occasionali di suolo pubblico, di durata inferiore ad un giorno, previa apposita autorizzazione scritta rilasciata dal competente ufficio comunale;
 - b. tali occupazioni debbono rientrare tra quelle esenti dal canone per l'occupazione di suolo pubblico di cui al regolamento Cosap.
4. Per l'informazione sulle attività culturali, dei teatri e dei musei e sulle mostre che si svolgono all'interno delle gallerie, biblioteche ed edifici comunali sono consentite le installazioni di strutture tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al suolo e di standardi limitatamente al periodo di durata dell'evento.
5. Al fine di garantire ai siti il decoro dovuto, nelle piazze e aree del Centro Storico, di seguito elencate, è vietata la collocazione di qualsiasi forma di pubblicità temporanea a contenuto commerciale, ad eccezione di quella prevista su elementi componenti i dehors, di cui all'art. 6 del relativo regolamento, ed avente le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio:
- a) Piazza Vittorio Veneto
 - b) Piazza del Sedile
 - c) Via Ridola
 - d) Piazzetta Pascoli
 - e) Piazza Duomo
 - f) Piazza San Francesco D'Assisi
 - g) Via San Francesco D'Assisi
 - h) Piazza San Giovanni Battista
 - i) Via san Biagio
 - j) Piazza S. Pietro Caveoso
 - k) Via D'Addozio
 - l) Piazza Matteotti
6. E' invece ammessa, previa dichiarazione, la pubblicità temporanea a contenuto non commerciale, con qualsivoglia mezzo effettuata, purché di durata non superiore a 3 gg.,



non rinnovabili prima di 30 gg.

7. Nelle piazze e Zone di cui al presente articolo l'esposizione temporanea di mezzi pubblicitari può dichiararsi per una durata superiore a quella normalmente prevista, purché concerna attività istituzionali, sociali, sportive, turistiche, religiose o culturali organizzate direttamente dal Comune di Matera o dallo stesso patrocinato.
8. In deroga alle disposizioni contenute nel precedente comma 4 e, comunque, nel rispetto delle norme di cui all'art. 37, nelle piazze e Zone di cui al presente articolo è ammessa la pubblicità commerciale qualora non sia fine a se stessa, bensì strumentale al restauro o alla conservazione di beni artistici, architettonici o ambientali, all'esecuzione di opere pubbliche o a interventi di pubblico interesse.
9. I limiti e i divieti di cui al presente articolo devono essere osservati anche nelle ipotesi di assenza del presupposto impositivo ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 507/93 e di pubblicità esente ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto, ad esclusione della pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali.
10. In riferimento ai manifesti relativi al servizio funerario resta inteso che nella Zona del Centro Storico, ovvero Via Del Corso e Via San Biagio sono e resteranno disponibili n.2 postazioni riservate esclusivamente agli annunci funebri, i quali potranno restare affissi per una durata non superiore a gg.5.

Art. 37 - Installazione di mezzi pubblicitari temporanei in area pubblica o aperta al pubblico al di fuori delle Zone 1a - 1b.

1. Su aree pubbliche o aperte all'uso pubblico del territorio comunale, con esclusione delle aree delle Zone 1a - 1b, come indicata nella planimetria allegata al presente regolamento, è ammessa l'installazione di mezzi pubblicitari così come definiti all'art. 33.
2. L'esposizione di "locandine esterne", "stendardi" e "striscioni" è consentita per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, eventi, iniziative o attività di carattere commerciale e non.
3. Se di carattere non lucrativo, "locandine esterne", "striscioni" e "stendardi" possono riportare, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo, manifestazione o evento, anche il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
4. L'esposizione di "striscioni" e "locandine esterne" è ammessa limitatamente alla disponibilità di spazi di volta in volta accertata dall'Ufficio Pubblicità.
5. L'utilizzo di "striscioni" non è consentito per veicolare propaganda di carattere politico o ideologico.
6. Per gli "striscioni", le "locandine esterne" e gli "stendardi" collocati all'interno del centro abitato, ad esclusione delle aree incluse nelle Zone 1a - 1b, come indicate nella planimetria allegata al presente regolamento, non si applicano le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari, fatto salvo quanto previsto al riguardo dal vigente Codice della Strada.
7. Il bordo inferiore degli striscioni e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia su strade urbane che extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

Art. 38 - Installazione degli impianti pubblicitari in spazi ed aree private

1. L'installazione di impianti pubblicitari e di impianti per le affissioni dirette, siano essi permanenti che temporanei, su spazi ed aree private è vietata all'interno del territorio comunale, con le seguenti eccezioni:
 - a) le insegne di esercizio temporanee ed i cartelli temporanei di cui all'art. 18, comma 14, lett. a), b) e c);
 - b) i cartelli di compravendita e affittanza immobili;



- c) gli impianti posti sulla facciata degli edifici non residenziali (commerciali/direzionali, ecc.), ad esclusione delle Zone 1a - 1b, limitatamente al 5% della superficie della facciata stessa calcolata dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto e, comunque, per una superficie non superiore a mq. 30,00;
- d) gli standardi;
- e) prismi, piramidi e totem (solo in Zone 2, 3 e 4);
- f) i mezzi pubblicitari temporanei reclamizzanti saldi, promozioni e vendite straordinarie (solo in Zone 2, 3 e 4);
- g) gli impianti dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività istituzionali e per attività patrocinate dalla stessa, e gli impianti delle società partecipate dal Comune di Matera purché autorizzati;
- h) i cartelli o teli di cui all'art. 34, comma 2, lett. d) e le bandiere (solo in Zone 2, 3 e 4); nelle Zone 1a - 1b sono ammesse solo se di carattere non commerciale o lucrativo;
- i) i cartelli su cantiere di cui all'art. 34, comma 2, lett. g);
- j) le gigantografie di cui all'art. 40.
- k) Le piantane o supporti vari utilizzati per manifesti relativi all'esclusivo annuncio di morte possono e devono trovare spazio esclusivamente nel luogo ove risiede temporaneamente la salma.

Art. 39 - Caratteristiche dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali per periodi di non superiori a 20 giorni e non rinnovabili prima di 30;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive. Ad essi non si applica l'art. 3, comma 3, del presente regolamento, e le distanze di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
2. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati alla superficie di supporto.

Art. 40 - Caratteristiche e installazione delle gigantografie

1. All'interno delle Zone 1a - 1b sulle strutture in elevazione quali ponteggi e impalcature e sulle strutture di recinzione dei cantieri, possono essere autorizzate, previo parere preventivo dell'ente competente e soggetti interessati, gigantografie esclusivamente se riportanti il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte avente attinenza con l'edificio o un'immagine ad alto contenuto artistico. Il messaggio e/o marchio pubblicitario dovrà essere posizionato preferibilmente nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie complessivamente non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia. Le presenti disposizioni si applicano altresì per gli edifici di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs.42/2004 dell'intero territorio comunale.
2. Per le rimanenti Zone del territorio comunale sulle strutture in elevazione quali i ponteggi e le impalcature e sulle strutture di recinzione dei cantieri il messaggio e/o marchio pubblicitario dovrà occupare una superficie complessivamente non superiore al 50% della superficie totale della gigantografia.
3. L'autorizzazione all'installazione di gigantografie potrà essere concessa solo dopo che, per il cantiere, sia stato rilasciato un titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire) o sia stata presentata apposita denuncia di inizio attività ai sensi del DPR. 380/2001 ss.mm.ii. previa decorrenza dei termini previsti senza che l'Amministrazione abbia adottato motivati



provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

4. La durata dell'esposizione sarà concessa per un periodo di 12 mesi rinnovabili una sola volta e non potrà protrarsi oltre la comunicazione di fine lavori e, comunque, non potrà eccedere i limiti massimi ammessi dall'art. 23 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
5. Nel caso di contratti di sponsorizzazione, le prescrizioni di cui al presente articolo possono essere derogate con specifico provvedimento della Giunta comunale.

Art. 41 - Pubblicità fonica

1. 1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati può essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, politico, religioso e simili.
3. E' comunque vietata la pubblicità sonora nelle Zone 1a - 1b, nelle piazze, strade e vie adiacenti all'ospedale, case di cura e simili, salve le ipotesi previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.
4. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art.15, comma 5, del D. Lgs. 507/93 e s.m.i., per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.
5. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L. 130/75.

Art. 42 - Deroghe e divieti

1. In occasione di manifestazioni, spettacoli e avvenimenti di particolare rilevanza, a livello nazionale e/o regionale o comunque presumibilmente in grado di attirare un flusso notevole di persone, è consentita l'installazione di segnali di indicazione provvisori in prossimità delle intersezioni e, nella Zona 1b in deroga al regolamento, l'installazione di mezzi pubblicitari quali locandine, nonché strutture gonfiabili, totem, piramidi e prismi, previo nulla osta della Polizia Locale e autorizzazione del responsabile del servizio competente di cui al successivo art. 43, comma 9.
2. L'Amministrazione comunale, in attuazione di convenzioni da essa stipulate per la realizzazione di interventi di sponsorizzazione di soggetti privati finalizzati alla realizzazione di opere o attività di rilevante interesse della città che prevedano la reclamizzazione di tale contribuzione economica, può approvare progetti particolareggiati che ne stabiliscano forme, durata e contenuto, in deroga al regolamento e, comunque, nel rispetto della normativa di sicurezza stradale e del D. Lgs. 42/2004. I mezzi pubblicitari segnalanti la sponsorizzazione non possono in ogni caso contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale marchio e/o logo dello sponsor per una superficie non superiore al 20% della superficie complessiva.
3. In tutto il territorio comunale sono vietati:
 - a) la collocazione di materiale pubblicitario di qualsiasi tipo sui veicoli in sosta;
 - b) la collocazione di messaggi o materiali pubblicitari su fioriere, panchine, cabine, postazioni telefoniche, box o rastrelliere per biciclette;
 - c) il lancio di volantini o di altro materiale pubblicitario anche tramite veicoli e aeromobili;
 - d) l'abbandono, nonché il deposito incontrollato di materiale pubblicitario sia su strutture insistenti su aree pubbliche, quali cassette per l'erogazione di servizi, gradini di accesso a vie e piazze, monumenti, ecc., nonché aree private esterne aperte o esposte al pubblico, quali soglie o gradini di accesso a negozi, abitazioni, nonché poggiali, finestre, ballatoi, ecc.;
 - e) la collocazione di contenitori o dispenser di giornali o materiale pubblicitario, sia



in area pubblica che in aree private esterne di uso pubblico o aperte al pubblico, se non espressamente autorizzati con provvedimento concessorio per l'occupazione del suolo del Servizio Patrimonio e di nulla osta da parte della Polizia Locale, sia per quanto concerne l'occupazione a carattere temporaneo sia per le occupazioni permanenti.

- f) la collocazione di materiale pubblicitario attinente alle partecipazioni funerarie in luoghi differenti da quelli individuati dall'amministrazione;
- g) la collocazione di materiale pubblicitario relativo all'attività del servizio funebre in luoghi pubblici di interesse sanitario e parasanitario come da regolamento di polizia mortuaria nazionale.

CAPO III - PROCEDURA PER L'ESECIZIO DELLA PUBBLICITA' TEMPORANEA

Art. 43 – Autorizzazione e dichiarazione di inizio pubblicità

1. Fatte salve le disposizioni previste dal "regolamento Comunale per la disciplina dell'arredo urbano nei Rioni Sassi" e dal D.lgs 42/04 e ss.mm.ii., la collocazione degli impianti pubblicitari temporanei in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, se su aree private, dagli stessi percepibile, è soggetta alle disposizioni del presente articolo.
2. Per luoghi pubblici s'intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a chiunque può accedere in qualunque momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le seguenti tipologie non necessitano di autorizzazione, essendo la stessa già implicita nell'accettazione della dichiarazione di inizio pubblicità - corredata, se necessario, dall'attestazione di avvenuto pagamento - da effettuarsi presso il Servizio Tributario- Ufficio Pubblicità:
 - a) pubblicità temporanea effettuata con "locandine interne sulle vetrine all'interno di esercizi pubblici o aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, ecc.);
 - b) pubblicità effettuata negli elementi di arredo dei dehors, purché di superficie inferiore a 300 cmq per ogni elemento di arredo. La relativa dichiarazione di inizio pubblicità si considera effettuata contestualmente al rilascio della concessione di suolo pubblico per il dehor;
 - c) pubblicità temporanea nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante o a ridosso di banchi del mercato o comunque di venditori ambulanti;
 - d) pubblicità effettuata con volantini o altro materiale distribuito in forma itinerante;
 - e) pubblicità temporanea e permanente effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
 - f) pubblicità fonica;
 - g) cartelli di compravendita di superficie fino a 1 mq esposti da privati o agenzie immobiliari sugli immobili in questione o nelle loro pertinenze;
 - h) insegne di esercizio temporanee su cantiere di superficie fino a 1 mq.
4. In caso di pubblicità da esporre all'interno di esercizi pubblici o luoghi aperti al pubblico, l'utente, prima dell'esposizione, è tenuto alla presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità e alla timbratura, anche in caso di esenzione d'imposta.
5. La dichiarazione all'esercizio della pubblicità fonica è sufficiente che l'interessato indichi nella domanda i propri dati identificativi e quelli dell'automezzo, oltre al contenuto del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e l'orario di svolgimento.
6. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco ed è implicita nell'accettazione della



dichiarazione di inizio pubblicità da effettuarsi presso l'Ufficio Elettorale. Nel caso in cui la stessa si svolga nel territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

7. La dichiarazione relativa ai mezzi pubblicitari connessi con lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate dal Comune sul proprio territorio è trasmessa anche al responsabile del servizio che autorizza la manifestazione stessa.
8. Per i contenitori o dispenser di giornali o materiale pubblicitario, di cui all'art. 42 comma 3 lett. e) a carattere commerciale l'utente non è tenuto ad effettuare la dichiarazione di inizio pubblicità, in quanto già autorizzato dal provvedimento concessorio di occupazione di suolo, è invece tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per il periodo indicato nel provvedimento di concessione.
9. Fuori dai casi stabiliti dal comma 3, la collocazione di impianti pubblicitari temporanei resta assoggettata all'acquisizione di autorizzazione come disciplinato dal Capo IV del presente regolamento.

Art. 44 – Modalità di trasmissione della dichiarazione

1. La dichiarazione di installazione di impianti pubblicitari temporanei di cui all'art. 43 è trasmessa telematicamente all'Ufficio Protocollo del Comune compilando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributario- Ufficio Pubblicità o reperibile sul sito internet dell'Ente, corredato di marca da Bollo e del pagamento dell'imposta sulla pubblicità secondo le tariffe in vigore per l'anno di riferimento, anche in modalità telematica (bonifico on-line o Pago-PA).
2. Restano ferme le procedure di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, da acquisire eventualmente in via preliminare alla trasmissione della dichiarazione.

Art. 45 - Durata dell'esposizione e proroga

1. La durata dell'esposizione è quella espressamente indicata nella dichiarazione di cui agli artt. 43 e 44 ovvero nell'autorizzazione di cui al Titolo I, Capo IV. E' subordinata al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, fermo restando gli obblighi di cui alla parte II del presente regolamento.

Tipologie	Tempi di durata e di proroga
"Striscioni", "Locandine esterne" e "Stendardi" (in caso di manifestazione culturale)	L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla conclusione dello stesso.
"Striscioni"	L'esposizione di "striscioni" non può superare i 30gg. consecutivi, se di carattere commerciale, e i 45gg., se di carattere culturale. Decorsi tali termini, lo stesso messaggio pubblicitario non può essere riproposto nella medesima postazione se non dopo un intervallo di almeno 15gg.
"Locandine esterne" e "stendardi" di carattere commerciale	L'esposizione non potrà avere una durata superiore a 3 mesi, eventualmente prorogabile di altri 3 mesi, nel corso del medesimo anno solare.



"Piramidi" "Prismi" e "Totem"	L'autorizzazione all'installazione: - su <u>area privata</u> può essere rilasciata per periodi non superiori a 3 mesi, eventualmente prorogabili per un ulteriore uguale periodo nel corso del medesimo anno solare; - su <u>area pubblica o aperta al pubblico</u> , può essere autorizzata in base al periodo di svolgimento della manifestazione, spettacolo o iniziativa cui si riferisce, previo parere favorevole dei competenti uffici e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi eventualmente prorogabili per un ulteriore uguale periodo nel corso del medesimo anno solare e limitatamente alla disponibilità di volta in volta comunicata dal servizio patrimonio.
"Insegne d'esercizio temporanee su cantiere" di cui all'art. 18 c. 14 lett. a)	L'autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi.
"Cartelli temporanei" di cui all'art. 18 c. 14 lett. b)	L'autorizzazione potrà essere rilasciata fino alla durata dell'esposizione del ponteggio.
"Insegne d'esercizio temporanee in attesa di insegna definitiva" di cui all'art. 18 c. 15 lett. c)	L'esposizione non può superare il tempo strettamente necessario ad ottenere il provvedimento definitivo e in ogni caso non potrà avere una durata superiore a 3 mesi.
"Cartelli su cantiere"	L'autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi.
"Cartelli", "Teli" o "Bandiere"	L'autorizzazione potrà essere rilasciata per periodi non superiori a 3 mesi, eventualmente prorogabili per un ulteriore uguale periodo all'interno dello stesso anno solare.
"Cartelli reclamizzanti la compravendita e l'affittanza di immobili"	L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi.
"Impianti su facciata" di edifici privati non residenziali, di cui all'art. 38 c. 1 lett. c)	L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo di 12 mesi, con la possibilità di due proroghe ciascuna della durata massima di 12 mesi. Decorsi tali termini (36 mesi), il messaggio pubblicitario non potrà essere riproposto nella medesima posizione se non dopo un intervallo di almeno 30gg.
"Pubblicità delle vendite straordinarie"	L'esposizione può avvenire anche più volte nell'arco dell'anno solare con durata limitata alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alla vendita stessa. La pubblicità non potrà superare nell'arco dell'anno solare per un periodo complessivo superiore a 120 giorni.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 46 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio pubblicità



1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione degli impianti pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla tempestiva rimozione del mezzo pubblicitario:
 - alla scadenza del periodo espositivo autorizzato;
 - in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione;
 - in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza;
 - in caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto autorizzato
 - in caso di motivata richiesta dell'Amministrazione;
 - nel caso in cui venga disposta la rimozione del mezzo pubblicitario.

In caso di mancato adempimento il Comune provvede a spese dell'inadempiente;

 - e) ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese, anche nel caso in cui venga disposta la rimozione dei mezzi pubblicitari. In caso di mancato adempimento il Comune provvede a spese dell'inadempiente;
 - f) rispondere di tutti i danni derivanti dall'esposizione del mezzo pubblicitario;
 - g) conservare l'originale dell'autorizzazione rilasciata ed esibirla a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di "segni orizzontali" reclamistici, nonché di "striscioni", "locandine esterne" e "stendardi", nei casi previsti dagli artt.18 e 47 comma 2, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - A. amministrazione rilasciante;
 - B. soggetto titolare;
 - C. numero dell'autorizzazione;
 - D. progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - E. data di scadenza.
4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
5. La targhetta o la scritta di cui ai commi 3 e 4 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.
6. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali, né lo esime



dall'acquisizione di eventuali autorizzazioni o nullaosta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

7. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa o richiesta possa essere avanzata da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, nei confronti del Comune in relazione, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione, al messaggio pubblicitario, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.
8. È fatto obbligo al titolare della dichiarazione di inizio pubblicità rilasciata per la posa di "cartelli di compravendita" e "insegne d'esercizio temporanee su cantiere" entrambe inferiori ad 1 mq (di cui all'art. 43 comma 3 lett. g e h) di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione del periodo d'esposizione autorizzato.
9. Su ogni mezzo, di cui al precedente comma, dovranno essere indicati in maniera visibile, e a carattere indelebile, i seguenti dati:
 - A. amministrazione rilasciante;
 - B. numero della dichiarazione;
 - C. data di scadenza.
10. I mezzi pubblicitari contenenti messaggi in lingua straniera o comunque non entrati nell'uso corrente, devono riportarne la traduzione in lingua italiana, con caratteri di pari grandezza. La traduzione deve essere giurata e asseverata presso il Tribunale.
11. La Polizia Locale, nella sua attività di controllo sul territorio comunale, verifica l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 47 - Occupazione di suolo pubblico con mezzi pubblicitari

12. L'autorizzazione rappresenta anche concessione di suolo pubblico. Il titolare, a partire dalla data di validità del provvedimento autorizzatorio, è tenuto ad effettuare il pagamento del canone di occupazione nei modi e termini previsti nel vigente regolamento C.O.S.A.P:



PARTE III - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art.48 - Disposizioni generali

1. Il Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari regola la collocazione nel territorio comunale dei cartelli e degli impianti la cui dimensione supera i 6 mq. Il Piano applica i criteri definiti dal regolamento per ciascuna area omogenea del territorio comunale, di cui all'art. 4 del Regolamento, suddivide il territorio comunale in 4 sottozone, una delle quali coincidente con il Centro Storico e i Rioni Sassi le altre tali da ricomprendere, per quanto tecnicamente possibile in modo equilibrato, le diverse "aree omogenee" e tipologie stradali di cui al successivo art 54, comma 1, lett. A) e B). Il Piano può essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale anche per singole sottozone o per singoli Piani di localizzazione.
2. I Piani di localizzazione, assimilabili a piani particolareggiati, sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, dovranno prevedere una progettazione esecutiva delle strutture di supporto e possono derogare distanze minime ed affollamento massimo nell'ottica di una pianificazione unitaria mirata al decoro urbano.
3. L'elaborato riportato nella tavola 4 "Aree di allocazione degli impianti pubblicitari ad alto impatto visivo" individua all'interno del territorio comunale le aree e le tipologie in cui collocare le strutture ad alto impatto visivo e le aree soggette alla redazione dei successivi Piani di Localizzazione.
4. Le prescrizioni riportate al successivo art. 54, fino all'entrata in vigore dei successivi Piani di Localizzazione, individuano i luoghi in cui posizionare i grandi impianti pubblicitari, definiti agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, le distanze minime e l'affollamento massimo applicabile.

Art. 49 - Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari e criteri per la redazione dei piani di Localizzazione

1. Il Piano regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari del territorio comunale si conforma ai seguenti criteri:

A) CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1) Il territorio comunale è classificato, in funzione delle esigenze di qualificazione e di tutela ambientale, nelle seguenti aree omogenee, come individuate nella Tav. 1 allegata al presente regolamento, nel rispetto del nuovo Piano Regolatore Generale del. G.R. 27/09/2004 e agg.to aprile 2006. Se ne disporrà l'aggiornamento a seguito di eventuali nuovi strumenti urbanistici generali ove non sia possibile l'applicazione delle presenti norme per corrispondenza di zona territoriale omogenea.

2) Nel Piano regolatore degli impianti e dei mezzi Pubblicitari del territorio comunale, oltre alle aree omogenee, sono individuate speciali sottozone che, in relazione alle caratteristiche dell'edificato o della dimensione di strade piazze, slarghi o di ulteriori ambiti areali di valore storico artistico-culturale presenti nel territorio comunale, sono soggetti a Piani di Localizzazione.

B) CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE

La rete stradale è classificata secondo il Nuovo codice della strada, come



rappresentata nella Tav. 2° allegata al presente regolamento.

C) MODALITA' DI PROGETTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Sono adottate le seguenti modalità di progettazione dell'esposizione pubblicitaria:

1) progettazione unitaria: volta a rendere compatibile l'esposizione pubblicitaria con le caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali di particolari siti della Città.

Essa è subordinata alla redazione dei Piani di Localizzazione, ove previsto, al consenso delle Soprintendenze statali e degli altri enti tutori individuati dalle norme vigenti. I progetti sono redatti con specifica attenzione all'inserimento o interferenza della pubblicità di qualunque formato sul singolo sito, nonché al coordinamento degli impianti e dei mezzi reciprocamente e con il contesto urbano. L'indice massimo di affollamento di cui alla lettera D) non potrà, in tali casi, essere superiore al 30 per cento dell'indice massimo di affollamento prescritto per la progettazione regolamentata nella medesima area omogenea;

2) regolamentata: volta, nei casi in cui non si ricorra a progettazione unitaria, ad attribuire quantità di superficie pubblicitaria predeterminata mediante l'applicazione degli indici di affollamento di cui alla lettera D).

D) INDICI DI AFFOLLAMENTO

Gli indici di affollamento, nel rispetto delle indicazioni fornite nell'Abaco delle Norme Tecniche, esprimono il rapporto fra lo sviluppo lineare totale degli impianti, con riferimento a ciascuna faccia espositiva, e lo sviluppo lineare della strada; ai fini dell'individuazione della superficie espositiva complessiva, il valore dello sviluppo lineare è considerato in relazione ad ogni lato della strada. Gli indici sono altresì stabiliti in rapporto alla suddivisione del territorio comunale nelle aree omogenee di cui alla lettera A) e alle caratteristiche tecniche della rete stradale di cui alla lettera B), limitatamente alle strade individuate al successivo comma 2. Per le strade delimitate da due diverse aree omogenee, al fine di ridurre l'impatto visivo e di preservare l'immagine ed il decoro della città, si applica l'indice di affollamento minore. Nelle strade locali è previsto l'inserimento di componenti e/o complementi di arredo urbano, di cui alla lettera E).

Nell'ambito dei Piani di localizzazione degli impianti potrà essere ridistribuita la superficie espositiva lungo la viabilità e nelle aree immediatamente adiacenti, secondo criteri specifici di ottimizzazione dell'esposizione pubblicitaria e di decoro urbano.

E) USO DI COMPONENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO

La pubblicità può essere esposta nei seguenti componenti e complementi di arredo urbano:

1) le pensiline e paline del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano definiti all'art. 10 del regolamento;

2) transenne parapetonali definite al comma 2 lettera h) art. 9 del regolamento, anche in sequenza fra loro, ove non in contrasto con il codice della strada,

3) paline con orologio definite al comma 2 lettera g) art. 9 del regolamento purché il pannello informativo non superi la dimensione di metri 1.00 x 0.70;

4) impianti e altri mezzi di informazione turistica e viaria di proprietà del Comune;



5) altri impianti di servizio di cui all'art. 47, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92;

6) servizi igienici pubblici.

TIPI E FORMATI AMMESSI

Le caratteristiche tipologiche ed i formati ammessi sono stabiliti nel presente regolamento e nell'elaborato allegato : Abaco delle Norme tecniche. Nella Tav. 4 "Aree di allocazione degli impianti pubblicitari di alto impatto visivo" sono definite le aree di allocazione degli impianti pubblicitari e i relativi formati massimi ammissibili.

2. I criteri di cui al precedente comma 1 sono applicati alle aree omogenee con le seguenti modalità:

Zona 1a-b Centro storico e Rione Sassi

1) Progettazione unitaria

Si applica all'area del Centro storico e dei Rioni Sassi come definiti dal PRG. L'eventuale localizzazione degli impianti pubblicitari, cartelli o affissioni, deve prevedere la redazione dei Piani di Localizzazione.

2) Progettazione regolamentata

Si applica nel territorio non compreso nei progetti unitari; gli indici massimi di affollamento degli impianti sono così determinati in relazione alla seguente classificazione stradale:

- Strade E: indice di affollamento del 20%

- Strade F: indice di affollamento del 20%.

Zona 2 centro abitato individuato dalla deliberazione del commissario straordinario – Verbale n. 24/2010 ad esclusione della precedente Zona 1 e delle aree comprese nella successiva Zona 3:

1) Progettazione unitaria

Si applica nei luoghi ed edifici tutelati e nei luoghi quali piazze e slarghi di particolare valenza per la città, individuati dal PRG vigente, nei "Tessuti urbani di impianto non recente , di definizione della Città e/o del suo margine, a Morfologia riconoscibile e consolidata" quali Ud/A1 Spine Bianche, Ud/A2 Serra Venerdì, Ud/A3 La Nera, e nei "Luoghi extraurbani a paesaggio consolidato a valorizzazione mirata dell'insediato rurale emergente" LEId/1 Picciano A, LEId/2 Picciano B, LEId/3 La Martella e LEId/4 Venusio o altra area di valore storico culturale .

2) Progettazione regolamentata

Gli indici massimi di affollamento degli impianti sono così determinati in relazione alla seguente classificazione stradale:

- Strade E: indice di affollamento del 30%

- Strade F: indice di affollamento 25%.

Zona 3 - aree comprese nei piani per le attività produttive artigianali e industriali,



individuate nel PRG 2006:

1) Progettazione unitaria

Si applica in prossimità di luoghi ed edifici tutelati e nei luoghi quali piazze e slarghi di particolare valenza per la città.

2) Progettazione regolamentata

Nelle porzioni di territorio soggette a progettazione regolamentata, nelle strade a scorrimento veloce l'indice di affollamento è determinato nella misura massima del 40%.

Zona 4- il territorio extraurbano ad esclusione della precedente Zona 3

• 1) Progettazione unitaria

- Si applica in prossimità di luoghi ed edifici tutelati e nei luoghi quali siti individuati dal D.Lgs. n. 42/2004, che per le strade a margine delle aree con particolare valenza naturale e paesaggistica e aree di interesse storico-culturale che possono essere individuate dal Piano.

2) Progettazione regolamentata

Nelle porzioni di territorio soggette a progettazione regolamentata, nelle strade a scorrimento veloce l'indice di affollamento è determinato nella misura massima del 20%.

CAPO II – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 50 - Quantità e tipologia degli impianti per le affissioni

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
2. Sono impianti per le affissioni quelli destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70x100 e disciplinati, quanto alla loro quantità, tipologia, forma, colore e locazione, dal piano generale degli impianti previsto dall'art. 3 del D.Lgs.n.507/93.
3. Sono impianti per la pubblicità esterna, le altre tipologie di impianti per la pubblicità su cartello, impianti di servizio o impianti di pubblicità e/o propaganda.
4. La superficie complessiva degli impianti destinati alla pubblicità esterna e alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 60.351 unità registrata all'1.01.2017, non deve essere inferiore a 1087 metri quadrati, pari a 1552 fogli del formato 70x100 cm; il limite massimo per le pubbliche affissioni non potrà superare la superficie di 4900 metri quadrati (equivalenti a circa 80mq ogni mille abitanti), pari a circa 7000 fogli del formato 70x100 cm., ad eccezione dei manifesti funerari nello specifico annunci, trigesimi, anniversari e partecipazioni, per i quali è prevista specifica localizzazione e un formato non superiore a cm. 29,50x42.
5. La superficie indicata al comma precedente è annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
6. La superficie degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale non può superare i quantitativi previsti al comma 4 e 5 con la seguente ripartizione:



- a) impianti destinati alle “**pubbliche affissioni**”: la metratura è quella individuata dall'art. 56 del presente regolamento;
 - b) impianti destinati alle “**affissioni dirette**”: la metratura è quella individuata dall'art. 57 del presente regolamento;
 - c) impianti destinati alla “**pubblicità esterna**”: la metratura massima corrisponde al 30% della superficie prevista al comma 4.;
7. Tra gli impianti pubblicitari destinati alla “pubblicità esterna” non rientrano le “insegne di esercizio” e le “targhe professionali”.

CAPO III – CARATTERISTICHE IMPIANTI DI “PUBBLICA AFFISSIONE”

Art. 51 - Impianti di “pubblica affissione”

1. Gli impianti di “pubblica affissione” sono impianti di proprietà comunale intesi a garantire l'affissione, in appositi spazi, di manifesti contenenti esclusivamente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica, nonché i manifesti funerari.
2. Gli steccati, le impalcature, le recinzioni ed altre costruzioni provvisorie, da chiunque eretti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo del servizio comunale delle pubbliche affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini del pagamento del diritto.
3. Gli spazi da destinare alle “pubbliche affissioni” sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso, anche tacito, dei proprietari, se non già facenti parte degli spazi comunali per le affissioni, e con i limiti e le prescrizioni stabilite dal precedente art. 38 comma 1 lett. g.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità, né riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate a favore dei proprietari.
5. La superficie degli impianti per affissione è quella individuata nel Piano generale degli impianti nella misura del 20% di quella stabilita all'art. 55 comma 4 e così ripartita:
 - a) il 10%, alle affissioni di carattere istituzionale come individuate dall'art. 21 del D.Lgs. n.507/93
 - b) il 10% alle affissioni di carattere, sociale o comunque prive di rilevanza economica come individuate dall'art. 20 del D.Lgs. n.507/93.
6. Per comunicazioni aventi finalità sociali, di cui al comma 1, si intendono quelle promosse da Enti Pubblici nell'ambito delle proprie attività istituzionali nonché :
 - a) promosse dalle O.N.L.U.S. costituite a norma del D.Lgs.n.460/97 ed iscritte alla relativa Anagrafe Unica;
 - b) di partiti e movimenti politici;
 - c) di associazioni sindacali e di categoria;
 - d) promosse da Associazioni senza scopo di lucro e relative a manifestazioni realizzate con la partecipazione di Enti Pubblici o patrocinate dal Comune di



Matera.

7. Per accedere al Servizio Pubblico, il richiedente avrà l'onere di comprovare in modo adeguato di trovarsi in una delle situazioni descritte al precedente comma.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le operazioni materiali di affissione e defissione di manifesti, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti per affissione, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti pubblici o privati, i quali saranno tenuti ad osservare le direttive sia generali che particolari all'uopo impartite dal servizio comunale delle "pubbliche affissioni", che dovrà a sua volta dare ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs.n.507/93.
9. Gli impianti destinati ad affissione di carattere istituzionale, nei periodi privi delle relative affissioni, possono essere adibiti ad affissione anche commerciale.

CAPO IV – CARATTERISTICHE IMPIANTI DI “AFFISSIONE DIRETTA”

Art. 52 - Impianti di “affissione diretta”

1. Gli impianti per l'“affissione diretta” sono quelli sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo sia commerciale che prive di rilevanza economica, di proprietà privata o di proprietà comunale, la cui gestione può essere attribuita a soggetti privati secondo le modalità e le procedure previste dal presente regolamento.
2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente Regolamento e nelle modalità che saranno stabilite dai Piani di localizzazione, è consentita l'attribuzione e concessione di spazi a privati per l'effettuazione di “affissioni dirette” di manifesti e simili, mediante svolgimento di specifica gara. Il Comune procede al rilascio delle autorizzazioni previa gara pubblica, bandita per lotti, secondo la disciplina vigente in materia di appalti di servizi in quanto applicabile, in conformità al presente regolamento e ai Piani di cui all'art. 54. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a gara pubblica, la gestione dell'esposizione pubblicitaria sulle pensiline e le paline del servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano ovvero di lasciare tale facoltà in testa allo stesso gestore del servizio di trasporto pubblico locale.
3. La concessione è disciplinata da apposito contratto nel quale andranno precisati numero, dimensioni e ubicazione degli impianti, la durata della concessione, il canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.
4. La concessione comporta il pagamento di un canone nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione della gara, nonché il pagamento dell'imposta di pubblicità.
5. La superficie massima per le affissioni dirette di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs.n.507/93, non potrà superare il 40% della superficie stabilita all'art.55 comma 4 così ripartiti:
 - a) il 20%, spettanti all'Amministrazione o a concessionario del pubblico servizio;
 - b) il 20% destinate a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.



CAPO V – PROCEDURA PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DELLE RICHIESTE DI AFFISSIONE MANIFESTI

Art. 53 - Richiesta del servizio pubbliche affissioni

1. Per ottenere, esclusivamente, il servizio di “pubblica affissione”, gli interessati debbono contattare l'Ufficio Tributi- Pubbliche Affissioni del Comune e presentare apposita richiesta previo verifica della disponibilità nel periodo desiderato.
1. bis Non si darà luogo a nuovo rilascio di concessione-autorizzazione qualora il richiedente non sia in regola con i pagamenti in favore dell'Ente, riferiti a precedenti servizi di pubblica affissione.
2. La prenotazione può essere effettuata on-line o telefonicamente, prima della presentazione della relativa istanza, anch'essa da presentare on-line fermo restando l'obbligo di far pervenire all'ufficio, nei 5 gg. successivi alla prenotazione, sia la conferma scritta che l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
3. La richiesta deve contenere:
 - A. l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi;
 - B. la conferma del periodo espositivo;
 - C. il formato e il materiale da affiggere;
 - D. copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del relativo diritto.
4. L'Ufficio Pubbliche Affissioni, verificata la richiesta di cui al precedente comma 3, provvede alla timbratura dei manifesti consegnati ai fini del Controllo sul territorio svolto dalla Polizia Locale.
5. L'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi, e, comunque, l'affissione può essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo diritto.
6. Ad eccezione delle affissioni istituzionali promosse dal Comune di Matera, o di quelle per le quali i quantitativi da affiggere dipendono da disposizioni di legge od equipollenti, ed al fine di garantire il massimo accesso al servizio di tutti gli aventi diritto, è stabilito il numero 50 fogli (aumentabili a 100 se di contenuto politico o sindacale) quale quantitativo massimo possibile per ogni commessa e per ogni singola uscita.
7. Presso l'Ufficio Pubbliche Affissioni è tenuto un apposito registro nel quale sono annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
8. Per ottenere il servizio di affissione in merito all'annuncio funerario o alla richiesta di urgenza, relativa al servizio stesso, le agenzie del settore, devono far pervenire all'ufficio tributi richiesta telematica. Per il servizio di affissione verrà rispettato l'orario stabilito risultante dagli accordi stipulati tra il comune e le stesse agenzie.
9. In merito alle affissioni per i giorni festivi e fuori l'orario di lavoro verranno rispettati tassativamente gli orari di straordinario concessi agli operatori, durante i quali sarà possibile offrire il servizio richiesto.

Art. 54 – Procedura per l'affissione dei manifesti

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento



della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. Il servizio di affissione viene effettuato con uscite della durata di 10 gg. programmate annualmente dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze con apposita Determinazione.
3. Il periodo espositivo è pertanto della durata di 10 gg. e non sono autorizzabili due uscite consecutive.
4. L'Utente, una volta espletato quanto previsto dall'art. 58, consegna i manifesti per l'affissione direttamente presso l'ufficio Pubbliche Affissioni 5 gg. prima del giorno fissato per l'uscita, fatta eccezione per le affissioni obbligatorie per legge o per le quali il carattere di urgenza sia intrinseco (ad es. Ordinanze Sindacali).
5. Un'eventuale ritardo nella consegna del materiale non consente comunque slittamenti del periodo espositivo che rimane pertanto quello stabilito e in tali casi non si procede ad alcun rimborso del diritto pagato.
6. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, qualora la richiesta e il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 10.00.

Art. 55 – Decadenza o modifica della richiesta di affissione

1. Qualora il termine di consegna non venisse rispettato, per causa non imputabile all'Ente, l'affissione verrà automaticamente effettuata alla prima uscita disponibile immediatamente successiva a quella originariamente richiesta, salvo il diritto del Committente a disdire la stessa, nel qual caso si renderà applicabile l'art. 22, comma 7, del D.Lgs.n.507/93 (rimborso del 50% dei diritti versati).
2. Le variazioni da sovrapporre a manifesti già affissi o aggiunte a manifesti da affiggere sono considerate rispettivamente nuove e distinte affissioni.

Art. 56 – Reclami

1. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione.
2. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.



PARTE IV - IMPOSTE

CAPO I° IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 57- Presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 507/93, la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione, visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in luoghi privati che siano percepibili al pubblico, dà luogo all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità; sono considerati rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.58 - Soggetto passivo

1. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 507/93 il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata.

ART.59 - Modalità di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 507/93 l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto. Le superfici inferiori a 1 mq, si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo mq.; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 cmq.
2. Per i mezzi polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
5. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, così come disposto negli artt. - 12 - 13 - 14 e 15 Del D.Lgs.507/93.

ART.60 - Maggiorazioni ed eccedenze

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili (Art. 7, Comma 6 del Decreto) e sono applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili.

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).
3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio



(art. 13, comma 3, del decreto).

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:
 - a) pubblicità di cui all'art. 12 del decreto comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, etc. comma 3 - affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture. *(art. 12, comma 4, del decreto)*.
 - b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1, del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli. *(art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto)*.
5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:
 - a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 4, del decreto).
 - b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo (art. 13, comma 1 secondo periodo,).

Maggiorazioni in relazione a rilevanti flussi turistici

6. In relazione a rilevanti flussi turistici il Comune (art.3 comma 6 del decreto) applica una maggiorazione del cinquanta per cento per le pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, per i seguenti periodi:
 - a) Dal 1 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 15 gennaio;
 - b) Dal 1 giugno al 15 luglio;
 - c) Dal 1 al 30 settembre.

ART.61- Riduzione dell'imposta (art. 16 d.lgs. n. 507/93)

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili (art. 7, comma 6 del decreto), viene comunque applicata la riduzione più favorevole per i contribuente.
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altro ente che non abbia scopo di lucro.
 - b) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
 - c) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART.62 - Esenzioni dall'imposta (art.17 d.lgs. n. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo mq. per ciascuna vetrina o ingresso. Tale superficie è raddoppiata per la pubblicità di prodotti che per loro natura non possono essere esposti al pubblico.
 - b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelle riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica



- utilità che non superino la superficie di mezzo mq. e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 1/4 di mq.
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione.
 - d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
 - e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dalla impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
 - f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi a eccezione dei battelli di cui all'art.7 del presente regolamento.
 - g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici territoriali.
 - h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
 - i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - j) La pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso (comma i-bis dell'art. 17 del Decreto).
 - k) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.(comma 1/bis dell'art. 17 del Decreto).
2. L'imposta non è dovuta se l'importo risultante dalla dichiarazione o dall'attività di accertamento e di liquidazione non supera € 12,00 ai sensi della legge 289/2002. Per lo stesso importo comprensivo delle sanzioni e degli interessi non si fa luogo a riscossione e a rimborsi ove l'accertamento e le riscossioni sono fatte direttamente dal Comune. Tale limite di esenzione non è applicabile alla pubblicità temporanea.

ART.63 – Dichiarazioni (art. 8 d.lgs. 507/93)

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità a presentare telematicamente al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati sul sito web del Comune.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione, è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12,13 e 14, commi 1,2 e 3 del Decreto con l'esclusione di quella realizzata in



luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive ecc., si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre forme di pubblicità la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

6. Qualora si tratti di forme pubblicitarie soggette a preventiva autorizzazione tecnica il contribuente deve avere prima acquisito detta autorizzazione.

ART.64 - Pagamento dell'imposta (art. 9 d.lgs. 503/93)

1. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, se trattasi delle fattispecie la cui esposizione ha durata non inferiore ad un anno. Per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente Postale o bonifico bancario anche telematico intestato al Comune ovvero al suo concessionario in caso di servizio dato in concessione, con l'arrotondamento a € 1,00 per difetto se la frazione è inferiore a € 0,50, o per eccesso se superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione. Il pagamento può effettuarsi anche mediante modalità telematiche (bonifico on-line, ovvero tramite Pago-PA).
3. L'imposta per la pubblicità esposta per periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione, per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.
4. Il Comune ovvero il concessionario del servizio provvede, in prossimità della scadenza del termine utile al pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità permanente, all'invio di un avviso di pagamento con unito bollettino di c/c postale, ovvero F24, conforme alle prescrizioni ministeriali, già intestato e compilato, ovvero; essi contengono gli estremi identificativi del contribuente, l'indicazione dell'importo dovuto a titolo d'imposta e gli elementi oggetto della tassazione.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale, ovvero su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione.

ART.65 - Funzionario responsabile

1. Alla persona designata sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità.

ART. 66 - Attività di controllo

1. I controlli sulle affissioni, sull'assolvimento dei relativi obblighi derivanti dal diritto sulle pubbliche affissioni, sono svolti dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92. E' altresì conferita al personale del Settore Tributi la potestà di effettuare sopralluoghi o verifiche ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione dei bollettini di versamento del relativo diritto, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per i conseguenti provvedimenti. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra indicato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Locale.

ART.67 - Sanzioni e interessi



1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 68 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire € 51,65 a lire € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte (alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
5. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
6. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art.23 del codice della strada D.Lgs. 285/92.
7. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto.
8. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
9. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del decreto.
10. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell'art. 10 del decreto. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.



CAPO II PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.68 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è garantito dal Comune in appositi spazi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituito, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociale, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 69 - Timbratura manifesti

1. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro portante oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo anche la data di scadenza dell'affissione.

ART.70 - Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7 - 16 - 17 -19 - 20 e 21 del richiamato Decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è eventualmente affidato il servizio della pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART.71 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le tariffe vigenti, se trattasi di affissioni non aventi carattere commerciale.
2. Per le affissioni avente carattere commerciale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale, con arrotondamento a € 1,00 per difetto se la frazione è inferiore a €0,50, o per eccesso se superiore.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione da compilare in apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
4. Non si dà luogo al pagamento qualora l'importo complessivo non superi €5,00.

ART.72 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le richieste per le pubbliche affissioni devono pervenire all'ufficio con non meno di 15 giorni di anticipo rispetto alla data per cui è richiesta l'affissione; le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
3. La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni presenti su tutto il territorio comunale come risultanti dal Piano Regolatore degli Impianti.



4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno su richiesta del committente il Comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore e qualora sia superiore a 10 gg. dalla richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 gg. dalla data della richiesta di affissione.
7. Nei casi in cui ai punti 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione fino a 2 giorni prima che questa venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari, deva darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,822 per ciascuna commissione; tale maggiorazione, nel caso di servizio dato in concessione, è attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso. La maggiorazione, di cui sopra, non è dovuta per gli annunci mortuari da effettuare in orario di servizio.
11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
13. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 5 e 6 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
14. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
15. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
17. Sono vietate le affissioni di manifesti inerenti le onoranze funebri al di fuori degli appositi spazi predisposti dal comune. Presso le abitazioni, le chiese, le sale del commiato e le sale mortuarie degli ospedali è consentita l'esposizione di manifesti, di



dimensioni massime pari ad un formato A3, per il tempo strettamente concomitante con la presenza della salma; tali manifesti dovranno essere collocati in appositi impianti mobili forniti dalle agenzie di onoranze funebri .

ART. 73 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione.
 - b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
 - c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti territoriali.
 - d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - e) Per annunci mortuari.

ART.74 - Esenzioni del diritto

1. Sono esenti dal diritto delle pubbliche affissioni:
 - a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.
 - b) I manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi.
 - c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi.
 - d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.
 - e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali, Amministrativa.
 - f) Manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - g) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 -Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73 oppure con le modalità stabilite dal regio decreto 639/1910. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Si applica l'art. 2752 Comma 4 del Codice Civile (per i crediti per tributi e tasse dei comuni vale il privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente ai crediti della stato).

Art. 76 - Riferimento a disposizioni legislative



1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 15.11.1993 N. 507 e nel D.Lgs. 285/92.

Art.77 - Variazione del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 78 - Norme transitorie

1. Per gli impianti esistenti e legittimamente autorizzati, alla naturale scadenza dei termini previsti, ove in contrasto con il regolamento e/o il piano di cui alle presenti norme, è vietata qualsivoglia proroga e dovrà presentarsi nuova istanza corredata delle documentazione in conformità al suddetto regolamento e al piano, con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi per gli impianti non conformi.
2. Tutte le spese derivanti dall'eventuale adeguamento o rimozione con contestuale ripristino dei luoghi sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Art. 79 - Abrogazioni, deroghe e norme di rinvio

1. Tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia del presente regolamento, ad esclusione delle disposizioni contenute nel regolamento edilizio vigente, e del Regolamento di disciplina dell'arredo urbano nei Rioni Sassi, sono abrogate ove incompatibili.
2. Per l'installazione di impianti pubblicitari gestiti direttamente dal Comune o dati in concessione a privati o di proprietà privata, ubicati all'interno del Centro Abitato viene fatta deroga alle norme relative al rispetto delle distanze minime, in conformità a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada di cui al D. Lgs. 285/92, e ss.mm.ii., nonché dal regolamento di attuazione dello stesso.
3. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art.80 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale e dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento secondo le norme vigenti, in accordo con l'art. 3, comma 4 del D.lgs 507/93.



ELABORATI

- Allegato A - Regolamento e Norme tecniche di Attuazione
- Allegato B - Abaco delle norme tecniche
- Tav.1 - Zonizzazione del territorio comunale
- Tav.2 - Classificazione delle strade per ente proprietario
- Tav.3 - Classificazione delle strade secondo il Nuovo Codice della Strada D.Lgs 285/92
- Tav.4 - Localizzazione impianti ad alto impatto visivo
- Tav.5 - Individuazione zona a categoria speciale



Allegato A- Strade e Rioni a categoria speciale

DUG	AREA DI CIRCOLAZIONE	AREA SUB COMUNALE
ARCO	DEL SEDILE	SASSO CIVITA
CALATA	DOMENICO RIDOLA	SASSO CAVEOSO
GRADELLE	PENNINO	SASSO CAVEOSO
GRADELLE	SAN FRANCESCO DA PAOLA VECCHIO	SASSO CAVEOSO
GRADELLE	SAN NICOLA DEL SOLE	SASSO BARISANO
GRADELLE	SAN PIETRO BARISANO	SASSO BARISANO
GRADELLE	SAN PIETRO CAVEOSO	SASSO CAVEOSO
GRADELLE	VICINATO GRANDE	SASSO CIVITA
GRADONI	DUOMO	SASSO BARISANO
GRADONI	MUNICIPIO	SASSO CAVEOSO
GRADONI	SANT'ANTONIO	SASSO BARISANO
LARGO	ALCIDE DE GASPERI	SPINE BIANCHE
LARGO	GENERALE ANTONIO PASSARELLI	CENTRO
LARGO	GIACOMO LEOPARDI	SPINE BIANCHE
PIAZZA	ASCANIO PERSIO	CENTRO STORICO
PIAZZA	CESARE FIRRAO	CENTRO
PIAZZA	DEL MULINO	CENTRO
PIAZZA	DEL SEDILE	CENTRO STORICO
PIAZZA	DELLA VISITAZIONE	CENTRO
PIAZZA	DUOMO	SASSO CIVITA
PIAZZA	ELEONORA BRACCO	CENTRO STORICO
PIAZZA	GIACOMO MATTEOTTI	CENTRO
PIAZZA	PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO	
PIAZZA	GIUSEPPE GARIBALDI	SASSO BARISANO
PIAZZA	MICHELE BIANCO	CENTRO
PIAZZA	SAN BIAGIO	SASSO BARISANO
PIAZZA	SAN FRANCESCO D'ASSISI	CENTRO STORICO
PIAZZA	SAN GIOVANNI BATTISTA	CENTRO STORICO
PIAZZA	SAN PIETRO	SASSO CAVEOSO
PIAZZA	SAN PIETRO BARISANO	SASSO BARISANO
PIAZZA	SAN PIETRO CAVEOSO	SASSO CAVEOSO
PIAZZA	VITTORIO VENETO	CENTRO STORICO
PIAZZETTA	DELLA CITTADINANZA ATTIVA	CENTRO STORICO
PIAZZETTA	GIOVANNI PASCOLI	SASSO CAVEOSO
PIAZZETTA	IGNAZIO SILONE	CENTRO
PIAZZETTA	LEONARDO SINISGALLI	CENTRO
PONTE	SAN PIETRO CAVEOSO	SASSO CAVEOSO
RECINTO	ANNUNZIATA VECCHIA	SASSO BARISANO
RECINTO	CAMPANILE	SASSO BARISANO
RECINTO	CAVONE	SASSO CAVEOSO
RECINTO	DEL SEDILE	CENTRO STORICO



RECINTO	CASTELVECCHIO	SASSO CIVITA
RECINTO	CASALNUOVO	SASSO CAVEOSO
RECINTO	EMANUELE DUNI	CENTRO STORICO
RECINTO	GIOVANNI AMENDOLA	CENTRO STORICO
RECINTO	GIOVANNI BATTISTA PENTASUGLIA	CENTRO STORICO
RECINTO	GUGLIELMO MARCONI	PICCIANELLO
RECINTO	LUPO PROTOSPATA	CENTRO
RECINTO	MURO	SASSO CAVEOSO
RECINTO	ROMA	CENTRO STORICO
RECINTO	SAN BIAGIO	SASSO BARISANO
RECINTO	SAN NICOLA DEL SOLE	SASSO BARISANO
RECINTO	SAN PIETRO BARISANO	SASSO BARISANO
RECINTO	SAN PIETRO CAVEOSO	SASSO CAVEOSO
RECINTO	SANTA CESAREA	SASSO BARISANO
RECINTO	VENTI SETTEMBRE	CENTRO STORICO
RECINTO	DELLE NAZIONI UNITE	SERRA VENERDI
RECINTO	MARIO PAGANO	CENTRO STORICO
RECINTO	PIETRO DE VITO	SAN PARDO
RECINTO	PRIMO ANNUNZIATELLA	CENTRO
RECINTO	PRIMO CAPPELLUTI	CENTRO
RECINTO	PRIMO D_ADDOZIO	SASSO CAVEOSO
RECINTO	PRIMO DOMENICO RIDOLA	SASSO CAVEOSO
RECINTO	PRIMO FIORENTINI	SASSO BARISANO
RECINTO	PRIMO LUCANA	CENTRO
RECINTO	PRIMO OSPEDALE VECCHIO	SASSO CAVEOSO
RECINTO	PRIMO PIAVE	CENTRO STORICO
RECINTO	PRIMO SAN GIACOMO	SASSO CAVEOSO
RECINTO	PRIMO PARADISO	SASSO BARISANO
RECINTO	QUARTO LUCANA	CENTRO
RECINTO	QUINTO LUCANA	CENTRO
RECINTO	SAN NICOLA	SASSO CIVITA
RECINTO	SANTA MARIA	SASSO CIVITA
RECINTO	SECONDO ANNUNZIATELLA	CENTRO
RECINTO	SECONDO D'ADDOZIO	SASSO BARISANO
RECINTO	SECONDO DOMENICO RIDOLA	SASSO CAVEOSO
RECINTO	SECONDO FIORENTINI	SASSO BARISANO
RECINTO	SECONDO LUCANA	CENTRO
RECINTO	SECONDO OSPEDALE VECCHIO	SASSO CIVITA
RECINTO	SECONDO PIAVE	CENTRO STORICO
RECINTO	SECONDO SAN GIACOMO	SASSO CIVITA
RECINTO	SECONDO PARADISO	SASSO BARISANO
RECINTO	SESTO LUCANA	CENTRO
RECINTO	TERZO ANNUNZIATELLA	CENTRO
RECINTO	TERZO FIORENTINI	SASSO BARISANO
RECINTO	TERZO LUCANA	CENTRO



RECINTO PRIVATO	ALESSANDRO MANZONI	SPINE BIANCHE
RECINTO PRIVATO	CHIANCALATA	CASTELLO CHIANCALATA
RIONE	CASALNUOVO	SASSO CAVEOSO
RIONE	MALVE	SASSO CAVEOSO
RIONE	PIANELLE	SASSO CAVEOSO
RIONE	SAN BIAGIO	SASSO BARISANO
RIONE	VETERE	SASSO BARISANO
SALITA	CASTELVECCHIO	SASSO CIVITA
VIA	ALANO DA MATERA	SAN PARDO
VIA	ALESSANDRO MANZONI	SPINE BIANCHE
VIA	ALESSANDRO VOLTA	CENTRO STORICO
VIA	ALESSIO DE SARIIS	CENTRO
VIA	ANDREA SERRAO	CENTRO
VIA	ANNIBALE MARIA DI FRANCIA	CASTELLO CHIANCALATA
VIA	ANNUNZIATELLA	CENTRO
VIA	ANTONIO DE VITI DE MARCO	CENTRO
VIA	ANTONIO GRAMSCI	CENTRO
VIA	ANTONIO NOCERA	PICCIANELLO
VIA	ASCANIO PERSIO	CENTRO STORICO
VIA	AURELIO NICOLODI	VILLA LONGO
VIA	AUSTRIA	BORGO VENUSIO
VIA	BELGIO	BORGO VENUSIO
VIA	BRUNO BUOZZI	SASSO CAVEOSO
VIA	CALABRIA	PICCIANELLO
VIA	CAMPANIA	PICCIANELLO
VIA	CAPPUCCINI (fino a intersezione con via Casalnuovo)	CAPPUCCINI
VIA	CARLO CATTANEO	SAN PARDO
VIA	CARLO COLLODI	SERRA VENERDI
VIA	CASALE	SASSO BARISANO
VIA	PADRE ROSARIO MARIA MIRABENE	PINI
VIA	CASALNUOVO	SASSO CAVEOSO
VIA	CASTELLO	CASTELLO CHIANCALATA
VIA	CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	CENTRO
VIA	CERERIE	CENTRO
VIA	CHIANCALATA	CASTELLO CHIANCALATA
VIA	CIVITA	SASSO BARISANO
VIA	COLANGIULI	SAN PARDO
VIA	COLANGIULI	SAN PARDO
VIA	COLONNELLO ROCCO LAZZERA	CENTRO
VIA	CONCHE	SASSO CAVEOSO
VIA	D'ADDOZIO	SASSO BARISANO
VIA	DANTE ALIGHIERI	CENTRO
VIA	CEFALONIA	PINI
VIA	MARZABOTTO	PINI
VIA	VINCENZO LANFRANCHI	PINI



VIA	DEI NORMANNI	OLMI
VIA	DEL CORSO	CENTRO STORICO
VIA	DEGLI SVEVI	SERRA VENERDI
VIA	DELLA CROCE	CENTRO
VIA	DELLE BECCHERIE	SASSO CIVITA
VIA	DELLE TAMERICI	LANERA
VIA	DOMENICO RIDOLA	CENTRO STORICO
VIA	DOMENICO SCHIAVONE	PINI
VIA	DON GIOVANNI MINZONI	CENTRO
VIA	DON LORENZO MILANI	CENTRO
SALITA	GUIDO DORSO	PINI
VIA	DON LUIGI STURZO	PLATANI
VIA	DONATO BRAMANTE	VILLA LONGO
VIA	DUOMO	SASSO CIVITA
VIA	EDMONDO DE AMICIS	SERRA VENERDI
VIA	EDMONDO SEMERARO	SPINE BIANCHE
VIA	EMANUELE DUNI	CENTRO STORICO
VIA	EMILIA	PICCIANELLO
VIA	EMILIO SALGARI	SERRA VENERDI
VIA	EUSTACHIO PAOLO LAMANNA	SERRA VENERDI
VIA	FERDINANDO PETRUCCELLI DELLA GATTINA	PLATANI
VIA	FERDINANDO TORTORELLA	CENTRO
VIA	FOSSE ARDEATINE	PINI
VIA	FERRUCCIO PARRI	CENTRO
VIA	FIorentINI	SASSO BARISANO
VIA	FRANCESCO D'ALESSIO	CENTRO
VIA	FRANCESCO DE BLASIIS	CENTRO STORICO
VIA	FRANCESCO LECCE	SPINE BIANCHE
VIA	FRANCESCO PAOLO FESTA	CENTRO STORICO
VIA	FRANCESCO PAOLO LOPERFIDO	PLATANI
VIA	FRANCESCO PAOLO VOLPE	CENTRO STORICO
VIA	FRANCESCO PETRARCA	SPINE BIANCHE
VIA	FRANCESCO SPECIALE	SPINE BIANCHE
VIA	ANTONIO BRANCACCIO	PINI
VIA	FRANCIA	BORGO VENUSIO
VIA	FRATELLI CERVI	PICCIANELLO
VIA	MARCELLO MORELLI	PINI
VIA	FRATELLI GRIMM	SERRA VENERDI
VIA	FRATELLI ROSSELLI	CENTRO
VIA	GAETANO SALVEMINI	SAN PARDO
VIA	GALILEO GALILEI	SAN PARDO
VIA	GENERALE ANTONIO PASSARELLI	CENTRO
VIA	GERMANIA	BORGO VENUSIO
VIA	GIACINTO ALBINI	PICCIANELLO
VIA	GIACOMO MATTEOTTI	CENTRO



VIA	GIACOMO RACIOPPI	PICCIANELLO
VIA	GIAMBATTISTA VICO	SAN PARDO
VIA	GIANLORENZO CARDONE	PLATANI
VIA	GIOVANNI AMENDOLA	CENTRO STORICO
VIA	GIOVANNI BATTISTA PENTASUGLIA	CENTRO STORICO
VIA	GIOVANNI GIOLITTI	CENTRO
VIA	GIOVANNI PADULA	SERRA VENERDI
VIA	GIOVANNI PALATUCCI	CENTRO
VIA	GIULIO VERNE	SERRA VENERDI
VIA	GIUSEPPE DE LORENZO	CENTRO
VIA	GIUSEPPE DE ROBERTIS	CENTRO STORICO
VIA	GIUSEPPE DI VITTORIO	SAN PARDO
VIA	GIUSEPPE GATTINI	CENTRO STORICO
VIA	GIUSEPPE GIGLIO	CASTELLO CHIANCALATA
VIA	GIUSEPPE SARAGAT	CENTRO
VIA	GIUSTINO FORTUNATO	PINI
VIA	GRAVINELLA	SAN PARDO
VIA	GUGLIELMO MARCONI	PICCIANELLO
VIA	HANS CRISTIAN ANDERSEN	SERRA VENERDI
VIA	IGNAZIO PISCIOTTA	CENTRO
VIA	INGHILTERRA	BORGO VENUSIO
VIA	ISTRIA	PICCIANELLO
VIA	JUGOSLAVIA	BORGO VENUSIO
VIA	JURIJ ALEKSEEVIC GAGARIN	CENTRO
VIA	LANERA	CENTRO
VIA	LAURA BATTISTA	CENTRO
VIA	LAZIO	PICCIANELLO
VIA	LEONARDO DA VINCI	SAN PARDO
VIA	LIGURIA	PICCIANELLO
VIA	LOMBARDI	SASSO BARISANO
VIA	LOMBARDIA	PICCIANELLO
VIA	LUCANA	CENTRO
VIA	LUIGI EINAUDI	CENTRO
VIA	LUIGI LA VISTA	CENTRO STORICO
VIA	LUPO PROTOSPATA	CENTRO
VIA	LUSSEMBURGO	BORGO VENUSIO
VIA	MADONNA DELL_IDRIS	SASSO CAVEOSO
VIA	MADONNA DELLE GRAZIE	SASSO CAVEOSO
VIA	MADONNA DELLE VIRTU'	SASSO CAVEOSO
VIA	MARIO ROSARIO GRECO	SAN PARDO
VIA	MARTIN LUTHER KING	CENTRO
VIA	MICHELE TORRACA	CENTRO
VIA	MONSIGNORE ANSELMO FILIPPO PECCI	CASTELLO CHIANCALATA
VIA	MURO	SASSO CAVEOSO
VIA	NAZIONALE	CENTRO



VIA	NICOLA DE RUGGIERI	CENTRO
VIA	NICOLA SOLE	CENTRO
VIA	NICOLO' DOMENICO NELLI	CENTRO
VIA	ONOFRIO TATARANNI	CENTRO STORICO
VIA	OSPEDALE VECCHIO	SASSO CAVEOSO
VIA	PADRE GIOVANNI MINOZZI	CENTRO
VIA	PASQUALE VENA	CASTELLO CHIANCALATA
VIA	PENNINO	SASSO CAVEOSO
VIA	PIAVE	CENTRO STORICO
VIA	PIEMONTE	PICCIANELLO
VIA	PIERO GOBETTI	PICCIANELLO
VIA	PIETRO NENNI	CENTRO
VIA	PIETRO TATARANNI	SPINE BIANCHE
VIA	POLONIA	BORGO VENUSIO
VIA	PURGATORIO VECCHIO	SASSO CAVEOSO
VIA	QUATTRO NOVEMBRE	CENTRO
VIA	RAFFAELE ARCANGELO BENEVENTI	SPINE BIANCHE
VIA	RAFFAELE SARRA	PICCIANELLO
VIA	RISCATTO	SASSO BARISANO
VIA	ROCCO SCOTELLARO	CENTRO STORICO
VIA	ROMA	CENTRO STORICO
VIA	ROMANIA	BORGO VENUSIO
VIA	ROSARIO	SASSO BARISANO
VIA	SALVO D'ACQUISTO	PICCIANELLO
VIA	SALVO D'ERRICO	PICCIANELLO
VIA	SAN BARTOLOMEO	SASSO CAVEOSO
VIA	SAN BIAGIO	CENTRO STORICO
VIA	SAN FRANCESCO D_ASSISI	CENTRO STORICO
VIA	SAN FRANCESCO DA PAOLA VECCHIO	SASSO CAVEOSO
VIA	SAN GENNARO	SASSO CAVEOSO
VIA	SAN GIACOMO	SASSO CAVEOSO
VIA	SAN GIOVANNI VECCHIO	SASSO BARISANO
VIA	SAN MARTINO	SASSO BARISANO
VIA	SAN NICOLA DEL SOLE	SASSO BARISANO
VIA	SAN PARDO	SAN PARDO
VIA	SAN PIETRO BARISANO	SASSO BARISANO
VIA	SAN PIETRO CAVEOSO	SASSO CAVEOSO
VIA	SAN POTITO	SASSO BARISANO
VIA	SAN ROCCO	SASSO BARISANO
VIA	SAN VITO	SASSO BARISANO
VIA	SANT_AGOSTINO	SASSO BARISANO
VIA	SANT_ANGELO	SASSO CIVITA
VIA	SANT_ANTONIO ABATE	SASSO BARISANO
VIA	SANTA CESAREA	CENTRO STORICO
VIA	SANTO STEFANO	CENTRO STORICO



VIA	SARDEGNA	PICCIANELLO
VIA	SETTE DOLORI	SASSO BARISANO
VIA	SICILIA	PICCIANELLO
VIA	SPARTIVENTO	SASSO BARISANO
VIA	SPINE BIANCHE	CENTRO
VIA	TIMMARI	SERRA VENERDI
VIA	TOMMASO CAMPANELLA	SAN PARDO
VIA	TOMMASO STIGLIANI	CENTRO STORICO
VIA	TOMMASO TRAETTA	CENTRO
VIA	TORQUATO TASSO	CENTRO STORICO
VIA	TOSCANA	PICCIANELLO
VIA	TRE CORONE	SASSO CIVITA
VIA	UGO LA MALFA	CENTRO
VIA	UMBRIA	PICCIANELLO
VIA	UNGHERIA	BORGO VENUSIO
VIA	VENTI SETTEMBRE	CENTRO STORICO
VIA	VINCENZO CAPPELLUTI	CENTRO
VIA	VINCENZO CAROPRESO	CASTELLO CHIANCALATA
VIA	VINCENZO GIOBERTI	SERRA VENERDI
VIA	VINCENZO LUISI	SAN PARDO
VIA	VINCENZO PIZZILLI	SAN PARDO
VIALE	ALDO MORO	CENTRO
VIALE	ANTONIO CARDARELLI	SERRA VENERDI
VIALE	ANTONIO LOPERFIDO	SERRA VENERDI
VIALE	ANTONIO ROSMINI	SERRA VENERDI
VIALE	ARCANGELO ILVENTO	SERRA VENERDI
VIALE	CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR	SERRA VENERDI
VIALE	CRISTOFORO COLOMBO	SERRA VENERDI
VIALE	CARLO LEVI	LANERA - PINI
VIALE	DEL CICLAMINO	LANERA
VIALE	DEL GAROFANO	LANERA
VIALE	DEL GELSOMINO	LANERA
VIALE	DEL GERANIO	LANERA
VIALE	DEL GIGLIO	LANERA
VIALE	DEL TULIPANO	LANERA
VIALE	DEL TULIPANO	LANERA
VIALE	DELLA LIBERTA`	SERRA VENERDI
VIALE	DELLA QUERCIA	LANERA
VIALE	DELLA ROSA	LANERA
VIALE	DELLE NAZIONI UNITE	SERRA VENERDI
VIALE	EMANUELE GIANTURCO	SERRA VENERDI
VIALE	EUROPA	SERRA VENERDI
VIALE	FRANCESCO LOMONACO	SERRA VENERDI
VIALE	FRANCESCO SAVERIO NITTI	SERRA VENERDI
VIALE	GIACOMO LEOPARDI	SPINE BIANCHE



VIALE	GIACOMO PUCCINI	SERRA VENERDI
VIALE	GIOACCHINO ROSSINI	SERRA VENERDI
VIALE	GIOVANNI BOCCACCIO	SPINE BIANCHE
VIALE	GIUSEPPE MAZZINI	SERRA VENERDI
VIALE	GIUSEPPE PALADINO	SERRA VENERDI
VIALE	GIUSEPPE PARINI	SPINE BIANCHE
VIALE	GIUSEPPE VERDI	SERRA VENERDI
VIALE	GIUSEPPE ZANARDELLI	SERRA VENERDI
VIALE	GOFFREDO MAMELI	SERRA VENERDI
VIALE	ISABELLA MORRA	SERRA VENERDI
VIALE	LUDOVICO ARIOSTO	SPINE BIANCHE
VIALE	LUIGI SETTEMBRINI	SERRA VENERDI
VIALE	LUIGI TANSILLO	SERRA VENERDI
VIALE	MAGNA GRECIA	SERRA VENERDI
VIALE	NICOLA FESTA	SERRA VENERDI
VIALE	PADRE SERAFINO DA SALANDRA	SERRA VENERDI
VIALE	PIETRO MASCAGNI	SERRA VENERDI
VIALE	PITAGORA	SERRA VENERDI
VIALE	QUINTO ORAZIO FLACCO	SERRA VENERDI
VIALE	SAN GIOVANNI BOSCO	SERRA VENERDI
VIALE	SAN GIOVANNI DA MATERA	SERRA VENERDI
VIALE	SANTA CATERINA DA SIENA	SERRA VENERDI
VIALE	SAVERIO MERCADANTE	SERRA VENERDI
VIALE	UGO FOSCOLO	SERRA VENERDI
VIALE	UMBERTO GIORDANO	SERRA VENERDI
VIALE	VENTUNO SETTEMBRE	SERRA VENERDI
VIALE	VINCENZO BELLINI	SERRA VENERDI
VICO	CAMPANILE	SASSO BARISANO
VICO	CASE NUOVE	CENTRO STORICO
VICO	CESARE BECCARIA	CENTRO
VICO	COMMERCIO	SASSO BARISANO
VICO	CONFALONE	SASSO CAVEOSO
VICO	CONSERVATORIO	SASSO BARISANO
VICO	ALESSANDRO MANZONI	SPINE BIANCHE
VICO	ANTONIO GRAMSCI	CENTRO
VICO	ASCANIO PERSIO	CENTRO STORICO
VICO	BRUNO BUOZZI	SASSO BARISANO
VICO	CIVITA	SASSO CIVITA
VICO	COLANGIULI	SAN PARDO
VICO	CONCHE	SASSO CAVEOSO
VICO	GIOVANNI BATTISTA PENTASUGLIA	CENTRO STORICO
VICO	GUGLIELMO MARCONI	PICCIANELLO
VICO	LOMBARDI	SASSO BARISANO
VICO	PIAVE	CENTRO STORICO
VICO	PURGATORIO VECCHIO	SASSO CAVEOSO



VICO	QUATTRO NOVEMBRE	CENTRO
VICO	SANT_AGOSTINO	SASSO BARISANO
VICO	SANTA CESAREA	SASSO BARISANO
VICO	SANTO STEFANO	CENTRO STORICO
VICO	TORQUATO TASSO	CENTRO STORICO
VICO	UMBRIA	PICCIANELLO
VICO	VENTI SETTEMBRE	CENTRO STORICO
VICO	VINCENZO GIOBERTI	SERRA VENERDI
VICO	GIACOMO LEOPARDI	SPINE BIANCHE
VICO	FORNACI	CENTRO
VICO	FORNACI VECCHIE	SASSO BARISANO
VICO	GIORDANO BRUNO	SAN PARDO
VICO	GIUMELLA	SASSO CAVEOSO
VICO	MANNESI	SASSO CAVEOSO
VICO	MICHELANGELO BUONARROTI	SAN PARDO
VICO	PRIMO CASALNUOVO	SASSO CAVEOSO
VICO	PRIMO DON GIOVANNI MINZONI	CENTRO
VICO	PRIMO EMANUELE DUNI	CENTRO STORICO
VICO	PRIMO FRANCESCO PAOLO FESTA	CENTRO STORICO
VICO	PRIMO GENERALE ANTONIO PASSARELLI	CENTRO
VICO	PRIMO NAZIONALE	PICCIANELLO
VICO	PRIMO VINCENZO CAPPELLUTI	CENTRO
VICO	PURGATORIO	SASSO CAVEOSO
VICO	QUARTO NAZIONALE	SAN PARDO
VICO	QUARTO VINCENZO CAPPELLUTI	CENTRO
VICO	SAN CLEMENTE	SASSO CAVEOSO
VICO	SAN GIUSEPPE	SASSO BARISANO
VICO	SAN LEONARDO	SASSO CAVEOSO
VICO	SECONDO CASALNUOVO	SASSO CAVEOSO
VICO	SECONDO DON GIOVANNI MINZONI	CENTRO
VICO	SECONDO EMANUELE DUNI	CENTRO STORICO
VICO	SECONDO FRANCESCO PAOLO FESTA	CENTRO STORICO
VICO	SECONDO GENERALE ANTONIO PASSARELLI	CENTRO
VICO	SECONDO NAZIONALE	SAN PARDO
VICO	SOLITARIO	SASSO CAVEOSO
VICO	TERZO CASALNUOVO	SASSO CAVEOSO
VICO	TERZO NAZIONALE	SAN PARDO
VICO	TERZO VINCENZO CAPPELLUTI	CENTRO